

Tipologia di intervento SRD01

Si riportano qui di seguito le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute, raggruppate per tematica.

Gli interessati potranno richiedere ulteriori chiarimenti esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:
uod.500716@pec.regione.campania.it. – luigi.sicignano@regione.campania.it

I quesiti dovranno pervenire il decimo giorno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno.

Indice

1.	Definizioni.....	2
2.	Base Giuridica.....	2
3.	Obiettivi e Finalità	2
4.	Ambito Territoriale	2
5.	Dotazione Finanziaria	2
6.	Descrizione degli Interventi	2
7.	Beneficiari.....	3
8.	Condizioni di Ammissibilità e altre Condizioni Preclusive.....	8
9.	Spese Ammissibili.....	19
10.	Ragionevolezza Della Spesa e Costi Unitari	26
11.	Importi ed Aliquote del Sostegno.....	32
12.	Principi e Criteri Di Selezione	34
13.	Modalità e Termini di Presentazione della Domanda di Sostegno	37
14.	Documentazione da allegare alla domanda di Sostegno	38
15.	Modalità e Tempi di esecuzione del progetto.....	39
16.	Modalità di presentazione delle domande di pagamento	41
17.	Divieto di Doppio Finanziamento Compatibilità e Cumulo con altri Sostegni e Agevolazioni.....	42
18.	Proroghe, varianti e recesso dai benefici.....	42
19.	Impegni ed Obblighi a Carico del Beneficiario	43

1. [Definizioni](#)
2. [Base Giuridica](#)
3. [Obiettivi e Finalità](#)
4. [Ambito Territoriale](#)

FAQ 4.1

Una ditta con sede legale e iscrizione alla Camera di Commercio nella Regione Foggia, ma con la maggior parte della superficie agricola utilizzata (SAU) situata in Regione Campania, può partecipare al bando SRD01 per l'acquisto di macchinari e attrezzature? Si precisa che sono solo macchine e attrezzature, quindi, è difficile definire precisamente la localizzazione dell'intervento come previsto dal bando.

Risposta

Si evidenzia che gli interventi previsti dal bando della SRD01 sono circoscritti al territorio della Regione Campania e, quindi, è possibile presentare istanza solo per l'unità locale ricadente nella Regione. Quindi, è possibile presentare istanza solo per l'unità locale ricadente nella Regione. Le condizioni e i benefici previsti dal bando devono riferirsi esclusivamente all'unità locale.

5. [Dotazione Finanziaria](#)

6. [Descrizione degli Interventi](#)

FAQ 6.1

Volevo un chiarimento in merito a questo bando e le spese ammissibili. È possibile elaborare un progetto concentrato sull'acquisizione di solo macchinari, al fine di migliorare le prestazioni dell'attività agricola. Oppure il progetto deve essere integrato con altri interventi?

Risposta

Non è necessario che l'acquisto di solo macchinari sia integrato con altri interventi, purché sia fornita adeguata giustificazione tecnica di come l'investimento contribuisca agli obiettivi e finalità dell'intervento, secondo le previsioni dettagliate al paragrafo 3 del bando SRD01.

FAQ 6.2

- A. **Nel caso in cui il piano di sviluppo aziendale preveda l'acquisto di impianti, macchinari e/o attrezzature alimentate da energia elettrica (ad esempio essiccatoio per frutta in guscio, sceglitrice) che vanno ad incrementare il fabbisogno energetico dell'azienda, è obbligatorio soddisfare tale fabbisogno energetico aggiuntivo tramite l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili?**
- B. **Si chiede se nei casi in cui è prevista la ristrutturazione di un deposito agricolo esistente e si intenda realizzare nello stesso un impianto di refrigerazione (cella frigo) è necessario/obbligatorio prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi.**
- C. **il progetto prevede la realizzazione di impianti serricoli (ristrutturazione di serre esistenti e realizzazione di nuove serre). Non trattandosi di edifici è corretto non prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura degli eventuali consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento**

Risposta

No, non è obbligatorio soddisfare tale fabbisogno energetico tramite l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Si precisa, per come è riportato al punto 10 del paragrafo 8.5 "Altre condizioni preclusive" che i progetti di edifici (l'impianto serricolo non è un edificio) di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti dovranno prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, così come previsto dal D.lgs. 199/2021.

FAQ 6.3

Volevo avere informazioni circa il bando del CSR Campania "Tipo di Intervento SRD Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione Intervento SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole". Dove è possibile avere l'elenco della documentazione da presentare per investimenti rivolti all'acquisto di macchinari?

Risposta

Tutte le informazioni relative al Bando SRD01, utili alla presentazione della domanda di sostegno le può trovare al seguente link: [SRD01 - Investimenti produttivi agricoli \(regione.campania.it\)](https://regione.campania.it)

FAQ 6.4

in relazione della tipologia di intervento SRD01, al codice di principio di selezione P04 - n. ordine 4, che prevede l'ottenimento di 35 punti per la costruzione ex novo di fabbricati Destinati alla prima lavorazione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli e Nello specifico, il regolamento stabilisce che il punteggio sia attribuito se il progetto di investimento prevede l'acquisto di macchine, attrezzature e impianti produttivi destinati alla prima lavorazione, trasformazione o commercializzazione, con una spesa non inferiore al 25% dell'investimento complessivo.

Vorremmo sapere se, tra le macchine ammissibili nella prima lavorazione, quindi nel 25% della spesa nonché nell'ottenimento dei 35 punti, rientra il raccoglitore combinato per olive che abbina la testata vibrante e l'ombrello rovescio frontalmente alla trattrice, gommata o cingolata.

Risposta

NO

FAQ 6.5

In merito al bando SRD 01, si chiede gentilmente di fornire definizione univoca di centro aziendale" per interpretare quanto riportato nel bando al paragrafo 8.5 punto 9:

"i locali per la vendita diretta delle produzioni aziendali, da realizzare ex novo, non possono prevedere superfici complessive superiori a 100 mq. Nel caso in cui il punto vendita preveda anche un'area degustazione la superficie complessiva dei locali può arrivare fino a 150 mq. Qualora l'investimento è da realizzarsi in locali già esistenti le superfici prima indicate possono aumentare di un ulteriore 30%. I limiti di superfici non si applicano quando gli investimenti vengono realizzati all'interno del centro aziendale."

Risposta

Al fine della partecipazione al bando SRD01 si intende per centro aziendale di un'impresa agricola il fabbricato, o il complesso dei fabbricati, connesso all'attività aziendale e situato entro il perimetro dei terreni aziendali. In assenza di fabbricati, il centro aziendale si identifica con la porzione più estesa dei terreni aziendali.

7. [Beneficiari](#)

FAQ 7.1

Il requisito che devono avere i giovani a cui spetta la maggiorazione del 10% di contributo a fondo perduto (e quindi il 60%) è unicamente anagrafico (41 anni non compiuti) o sono previste limitazioni in merito all'apertura della Partita Iva o altri vincoli?

Risposta

Al fine dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota di sostegno del 10% è necessario che il richiedente soddisfi, alla data del 24/04/2024 (data pubblicazione del bando), i requisiti stabiliti dal PSP paragrafo 4.1.5 riferito al Giovane Agricoltore, fatta eccezione per il requisito di formazione e/o competenze la cui dimostrazione è consentita preliminarmente alla data di notifica della Decisione Individuale Concessione

Aiuto (DICA), pena la riduzione dell'aliquota maggiorata, all'aliquota base del 50%.

FAQ 7.2

- A. Quali sono i requisiti per essere considerato giovane agricoltore e dunque per ottenere un'aliquota di sostegno pari al 60%?**
- B. Ai fini del riconoscimento dell'aliquota contributiva aggiuntiva del 10% per giovani agricoltori con 41 anni non compiuti, il bando prevede "Al fine della applicazione della maggiorazione dell'aliquota di sostegno del 10% è considerato Giovane Agricoltore il richiedente che soddisfa, alla data di presentazione della domanda di sostegno, i requisiti stabiliti dal PSP paragrafo 4.1.5." Il PSP al paragrafo 4.1.5 stabilisce che "Il giovane agricoltore che si insedia, o si è insediato di recente, per la prima volta in un'azienda agricola è considerato capo azienda se assume il controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari." Si chiede cosa si intende per "insediato di recente", ossia, quale limite temporale dalla data di insediamento nell'azienda agricola debba essere preso in considerazione ai fini dell'applicazione dei requisiti previsti dal citato paragrafo 4.1.5.**

Risposta

Al fine della applicazione della maggiorazione dell'aliquota di sostegno del 10% è considerato Giovane Agricoltore il richiedente che soddisfa, alla data del 24/04/2024 (data di pubblicazione del bando), i requisiti stabiliti dal PSP paragrafo 4.1.5. Per "insediato di recente" si intende l'insediamento avvenuto entro i cinque anni, dalla data di iscrizione alla CCIAA del soggetto richiedente, al 24/04/2024. La dimostrazione del requisito di formazione e/o competenze è consentita preliminarmente alla data di notifica della Decisione Individuale Concessione Aiuto (DICA), pena la riduzione dell'aliquota maggiorata all'aliquota base del 50%.

FAQ 7.3

In merito al finanziamento in oggetto chiedo se l'accesso sia consentito anche alle aziende agricole/imprenditori agricoli con Partita Iva a regime di esonero per affari sotto i 7.000 €. Nel caso occorresse Partita Iva ordinaria chiedo se sia possibile aprirla appositamente per concorrere al finanziamento oppure necessita di averla conseguita prima dell'uscita del bando.

Risposta

È consentito la partecipazione al presente bando agli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel Registro delle Imprese della CCIAA competente in possesso di codice Ateco 01.

FAQ 7.4

È possibile presentare un progetto per la ristrutturazione o la nuova costruzione di capannoni destinati ad allevamenti in soccida o sono previste limitazioni specifiche rispetto alla soccida? Un'azienda zootecnica, che alleva capi con contratti di soccida, intende partecipare la Bando SRD 01. Nel bando non viene menzionata la soccida. Volevo chiederle se ci sono problemi di incompatibilità con i requisiti del bando.

Risposta

Non sono previste limitazioni in merito ad attività di allevamento svolta con la formula della soccida.

FAQ 7.5

Collaboro come consulente con un commercialista. Vorrei un chiarimento rispetto al bando in oggetto. per quanto riguarda l'accesso, riguarda anche le attività di floricoltura (cod. ATECO 01.19)? Dato che non c'è ancora il form della domanda, nei requisiti di cui alla scheda intervento non sono indicati i codici ATECO interessati.

Volevo chiedere se un ente morale con codice ateco 01 ed oggetto sociale 'attività caritatevole nonché attività di produzione di prodotti agricoli per il sostentamento dell'attività istituzionale' può accedere al

bando.

Inoltre chiedo se tra i requisiti necessari per accedervi non è prevista l'obbligatorietà di matricola INPS (codice CIDA) e se non è previsto alcun obbligo di avere dipendenti e di assunzioni future.

Risposta

Si richiama il par. 7 del bando: Possono accedere ai contributi di cui al bando SRD01 gli imprenditori agricoli singoli o associati che sono iscritti ai registri della C.C.I.A.A per attività agricole con codice ATECO 01 e sue declinazioni in possesso di tutti i requisiti previsti dal paragrafo 8 del citato bando. Per la presentazione della domanda di sostegno si rimanda al paragrafo 14 del bando.

Si rappresenta, inoltre, che l'impresa richiedente deve sempre soddisfare il rispetto della normativa contabile, fiscale e previdenziale.

FAQ 7.6

Un nostro cliente vorrebbe partecipare al Bando SRD01 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole" per poter effettuare degli investimenti.

Il quesito che vorremmo porLe in merito è il seguente: è necessario preventivamente iscrivere l'Impresa agricola nell'apposita sezione del Registro Imprese e subito dopo presentare domanda o, alternativamente, esiste la possibilità di presentare il progetto per un'impresa agricola da iscrivere?

Risposta

Si richiama il paragrafo 7 del bando: "Possono accedere al sostegno di cui al presente bando imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel Registro delle Imprese della CCIAA competente in possesso del codice Ateco 01".

FAQ 7.7

Scrivo in merito al bando in oggetto, SRD01, le pongo una domanda in merito ad un nostro cliente: E' iscritto come piccolo imprenditore agricolo, con codice Ateco 01.21 (coltivazioni di uva) e per legge, non è tenuto a versare i contributi agricoli, essendo appunto piccolo imprenditore agricolo, e quindi non è in possesso del DURC .Da bando della SRD01, il DURC chiaramente è fondamentale .Può accedere al suddetto bando essendo piccolo imprenditore agricolo e quindi non essendo in possesso del DURC? Inoltre, gli agricoltori devono essere necessariamente iscritti all'INPS, oppure basta l'iscrizione alla CCIAA?

Risposta

Al fine della presentazione della domanda di sostegno così come indicato nel paragrafo 7 "Possono accedere al sostegno di cui al presente bando gli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel Registro delle Imprese della CCIAA competente in possesso di codice Ateco 01", fermo restando il rispetto degli altri requisiti.

FAQ 7.8

Quali sono le associazioni di imprenditori che possono accedere alla misura SRD01? Sono ammissibili le ATI o ATS già costituite o da costituire? La dimensione complessiva è determinata dalla sommatoria di tutte le aziende? Gli impegni e vincoli sono assunti solo dal capofila o da ogni singola azienda? Le singole aziende possono accedere all'intervento contemporaneamente sia come mandanti dell'associazione che in forma singola?

Risposta

Non è prevista né disciplinata la partecipazione di forme associative quali ATI o ATS, possono accedere al bando SRD01 gli imprenditori agricoli con la forma giuridica quali le società di persone o di capitali, così come disposto paragrafo 7 "Possono accedere al sostegno di cui al presente bando imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel Registro delle imprese CCIAA competente in possesso del codice Ateco 01".

FAQ 7.9

Siamo una rete d'impresa nel settore agricolo formata da 6 (sei) aziende agricole produttrici, tutte titolari di fascicolo aziendale.

Inoltre, 1 (UNA) di queste sei aziende agricole è sia produttrice che trasformatrice di prodotti primari. L'obiettivo è la valorizzazione in prevalenza del comparto agricolo cerealistico, con la trasformazione di cereali in prodotti come farina e la lavorazione e commercializzazione dei legumi e cereali secchi in chicchi. L'azienda produttrice e trasformatrice, è già in possesso di autorizzazioni per la trasformazione delle granaglie, molitura e imbustamento e vorrebbe partecipare al bando per la realizzazione di un mulino, per far sì che la rete possa raggiungere un obiettivo prefissato, ossia:

trasformare, confezionare e commercializzare i prodotti della rete per avere un valore aggiunto sulle produzioni primarie, con la realizzazione di un locale di degustazione per la presentazione dei prodotti da poter commercializzare.

Se la valutazione a tale richiesta fosse positiva, lo step successivo sarebbe quello di coinvolgere un forno e un'azienda trasformatrice che si occupa della preparazione di basi pizza precotte sottovuoto di cui già si hanno contatti in merito. Inoltre, alla realizzazione di tali prodotti da consumare freschi e confezionati si aggiungerebbe l'apertura di punti vendita sparsi per la nazione e all'estero, in modo tale che si possa incrementare la partecipazione di produttori agricoli a tale rete. Quindi:

CHIEDE

in riferimento alla MIS. Regionale citata all'oggetto, se la partecipazione al bando può essere effettuata dall'azienda trasformatrice che già possiede tutte le autorizzazioni necessarie per la molitura, mettendo nel progetto il contratto di rete come requisito di superficie inerente alle produzioni aziendali.

Risposta

La risposta è NO.

La motivazione è da ricercare nel bando che, innanzitutto, individua i beneficiari della misura negli agricoltori singoli o associati ed indica quali forme di associazione le società di persone o di capitali.

Non è prevista né disciplinata la partecipazione di forme associative quali Raggruppamenti Temporanei di Imprese o reti d'impresa (soggetto / oggetto).

Esclusa la partecipazione della rete d'impresa, i requisiti di ammissibilità, in termini soggettivi e oggettivi, devono essere rinvenuti strettamente in capo al richiedente e alla sua azienda.

Questi, nel presentare una domanda, progetta un intervento finalizzato a potenziare la propria competitività sui mercati attraverso la valorizzazione delle strutture aziendali, l'incremento della produttività e l'adeguamento della struttura dei costi e dei ricavi aziendali.

Pertanto, il piano di sviluppo aziendale deve essere realizzato esclusivamente sulle superfici aziendali che inoltre devono ricadere nel territorio della Regione Campania (par. 3.5 bando); anche i fabbricati agricoli interessati dai finanziamenti devono ricadere totalmente all'interno della azienda agricola (su particelle inserite nel fascicolo aziendale) ed essere chiaramente connessi alle attività produttive aziendali, anche per quanto riguarda la loro ubicazione (par. 8.5 del bando).

Da qui ne discende che il calcolo della potenza massima ammissibile al finanziamento è proporzionato alla superficie aziendale (SAU) ed alla consistenza zootecnica (UBA) e la valutazione della dimensione aziendale è effettuata sulla produzione standard dell'azienda richiedente, come da piano colturale del fascicolo aziendale mediante la procedura automatizzata disponibile, denominata Class CE- lite messa a disposizione dal CREA, con riferimento alle superfici, alla loro destinazione produttiva ed agli allevamenti e alla localizzazione aziendale (par. 8.5 e 13 dl bando).

FAQ 7.10

Può accedere al bando una società cooperativa agricola o il bando è rivolto solo ad aziende agricole?

Nel caso fosse possibile accedervi come società cooperativa agricola, per il calcolo del punteggio (Dimensione aziendale) la produzione standard da prendere in considerazione riguarda solo il piano colturale dell'azienda o bisogna prendere in considerazione il fatturato totale della cooperativa agricola che si occupa di manipolazione e commercializzazione di prodotti conferiti da soci?

Risposta

Si richiama il par. 7 del bando: Possono accedere ai contributi di cui al bando SRD01 gli imprenditori agricoli singoli o associati che sono iscritti ai registri della C.C.I.A.A per attività agricole con codice ATECO 01 e sue declinazioni, in possesso di tutti i requisiti previsti dal paragrafo 8 del citato bando.

Per la seconda parte della domanda si rimanda alla risposta fornita nella faq precedente.

FAQ 7.11

La scrivente è una azienda cha ha terminato gli investimenti PSR-T. I 4.1.1., ed è in procinto di presentare domanda di saldo. In riferimento all'oggetto sarei nelle condizioni di accedere al Bando dopo aver presentato la domanda di pagamento sulla misura 4.1.1. o devo aspettare che si concluda iter di istruttoria di pagamento?

Risposta

Per accedere al bando SRD01 è necessario non avere progetti finanziati ancora in corso di realizzazione (progetti per i quali non è stata ancora formulata la proposta al pagamento per la domanda di saldo) a valere sulle seguenti tipologie del PSR 2014-2022: 4.1.1, 4.1.2 o PIG (4.1.2. - 6.1.1), 4.1.1/A o B, o sulle corrispondenti tipologie attivate dai GAL e sull'intervento SRD01 del CSR 2023/2027 o corrispondente tipologia attivata dai Gal.

FAQ 7.12

Un soggetto, regolarmente iscritto alla camera di commercio da un po' di anni, iscritto come agricoltore ma contemporaneamente è dipendente di un'azienda ad esempio edile, e quindi ha regolare contratto, può partecipare al bando CSR - SRD01?

Risposta

Al fine della presentazione della domanda di sostegno così come indicato nel paragrafo 7 "Possono accedere al sostegno di cui al presente bando gli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel Registro delle Imprese della CCIAA competente in possesso di codice Ateco 01", fermo restando il rispetto degli altri requisiti.

FAQ 7.13

In merito alle caratteristiche del beneficiario che può presentare domanda in merito alla misura "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole", chiedo:

1) il bracciante può partecipare al suddetto bando?

2) il soggetto che da visura camerale risulta iscritto come "piccolo imprenditore (sezione speciale) il gg/mm/aaaa coltivatore diretto" può essere equiparato all'imprenditore agricolo richiesto dal bando?

Risposta

Possono accedere al sostegno così come indicato nel paragrafo 7 del presente bando "gli Imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel Registro delle Imprese della CCIAA competente in possesso di codice Ateco 01".

FAQ 7.14

Scrivo in merito al bando in oggetto, SRD01, le pongo una domanda in merito ad un nostro cliente:

Il titolare dell'azienda in questione ha partita iva agricola ed è iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA competente in possesso di codice Ateco 01, è obbligato ad avere una iscrizione all'INPS come Imprenditore Agricolo o Coltivatore diretto. Domanda simile è stata già posta con la Faq 7.7 pertanto le chiedo di chiarire in modo inequivocabile oltre alla iscrizione al registro imprese cosa si intende nella risposta data "fermo restando il rispetto degli altri requisiti" ovvero, oltre alla iscrizione con codice ateco 01 al registro imprese quali sono gli altri obblighi ad esclusione delle cause ostative giuridiche o penali.

Risposta

Con l'asserzione "fermo restando il rispetto degli altri requisiti", formulata nella Faq 7.7" si è inteso richiamare tutte le condizioni di ammissibilità previste nel paragrafo 8, e suoi sottoparagrafi

In particolare, tra le condizioni di ammissibilità previste, oggetto di verifica in sede di istruttoria (punto 8.1) è necessario che l'impresa individuale/società semplice, sia iscritta nella sezione speciale "imprenditore agricolo/coltivatore diretto", le società di capitali, siano iscritte sia nella sezione ordinaria, sia nella sezione speciale agricola o, in alternativa, abbiano la certificazione di cui al d.lgs. 99/2004 e smi. (IAP). Va da se che gli altri obblighi di legge (ad esempio quelli previdenziali ed assistenziali) rimangono in capo al soggetto richiedente che, in base alle proprie caratteristiche, deve rispettare.

FAQ 7.15

E' possibile presentare un progetto per la ristrutturazione o nuova costruzione di capannoni destinati ad allevamenti in soccida, la percentuale di contributo sarà pari al 50% o 60% in base all'età del Committente?

Risposta

1. Si veda la faq n. 7.4
2. Si rimanda alle disposizioni del bando

8. Condizioni di Ammissibilità e altre Condizioni Preclusive

FAQ 8.1

Tra i titoli di possesso con cui dimostrare la disponibilità dei beni immobili su cui realizzare gli investimenti il bando elenca anche i diritti reali di godimento quale è il contratto di servitù, nel caso di realizzazione di opere di viabilità aziendale (servitù di passaggio) o di collegamento degli impianti irrigui (servitù di acquedotto) tra appezzamenti aziendali non contigui.

Nella fattispecie quale tipo di documentazione occorre produrre e/o riportare nel fascicolo aziendale del proponente l'investimento per gli immobili altrui gravati dalle indicate servitù ed oggetto di interventi da realizzare e finanziare?

Risposta

Ai fini della costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle "Disposizioni comuni - Interventi non a superficie e/o a capo (Interventi non SIGC) - versione 1.0 (DRD Regione Campania 943 del 21/12/2023) reperibile al seguente indirizzo:

http://www.agricoltura.regione.campania.it/CSR_2023-2027/CSR-23-27-documentazione.html

con DRD 331 del 30/05/2024 sono state introdotte modifiche ed integrazione al bando SRD01 e nella fattispecie è stato modificato il paragrafo 8.3 e specificato che gli investimenti si possono realizzare su immobili in possesso del richiedente e non nella disponibilità.

FAQ 8.2

- A. Nel calcolo della produzione standard vanno considerate tutte le superfici aziendali presenti nel fascicolo aziendale dell'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza di aiuto più eventuali superfici acquisite ex-novo o bisogna prendere in considerazione solo le superfici, oltre**

a quelle condotte in proprietà, per le quali il periodo residuo in caso di affitto sia pari o superiore agli 8 anni dalla presentazione della domanda di sostegno?

- B. Il dimensionamento in termini di Standard Output (SO) dell'azienda agricola è determinato in relazione alle tipologie colturali delle superfici e/o alle tipologie di allevamento, come da piano colturale dell'ultima scheda del fascicolo aziendale dell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di aiuto (2023), calcolata mediante la procedura automatizzata disponibile, denominata "Class CE-lite", messa a disposizione dal CREA "Produzioni standard" (PS). Si chiede se il calcolo della PS aziendale va effettuato inserendo le sole superfici agricole (SAU), presenti nell'ultima scheda di validazione dell'anno 2023, per le quali il possesso materiale è mantenuto per almeno la durata del vincolo di destinazione degli investimenti fissata dal bando (almeno 8 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno), oppure sull'intera SAU aziendale.

Risposta

Ai fini del calcolo della PS, il riferimento è l'ultima scheda di validazione dell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di aiuto.

Nel caso di superfici acquisite **ex novo (e quindi non presenti nel fascicolo dell'anno precedente)** il riferimento sarà il dato dichiarato nell'ultima scheda di validazione del fascicolo aziendale prima della domanda di sostegno.

In ogni caso, possono essere prese in considerazione le superfici aziendali che rispondono ai requisiti del bando ovvero, che siano nella disponibilità del richiedente per almeno 8 anni dalla data di presentazione della domanda.

FAQ 8.3

Un'azienda costituita a giugno 2024 intende presentare un progetto d'investimento a valere sulle agevolazioni finanziarie previste dal Bando SRD01 del CSR 2023/2027. Considerato che il bando SRE01 è calendarizzato successivamente al bando SRD01 la stessa azienda può dapprima presentare domanda a valere su SRD01 e poi successivamente altra domanda a valere sul bando SRE01?

Risposta

Si tratta di un bando (SRE01) non ancora pubblicato. La risposta è necessariamente connessa ai criteri di ammissibilità che saranno indicati nel bando di prossima pubblicazione.

FAQ 8.4

Un'azienda costituita a giugno 2024 intende presentare un progetto d'investimento a valere sulle agevolazioni finanziarie previste dal Bando SRD01 del CSR 2023/2027. Il potenziale fondiario è rappresentato da seminativi e l'azienda intende coltivare broccolo la cui semina avverrà nel mese di ottobre. Pertanto, si chiede di sapere se, il piano colturale da Fascicolo aziendale alla data di presentazione della domanda può riguardare colture in itinere ad ottobre?

Risposta

Il piano colturale del fascicolo aziendale rappresenta il ciclo di coltivazione che l'impresa effettua sui propri fondi agricoli.

Si ritiene comunque utile specificare che, ai fini del calcolo della Produzione Standard, il riferimento è dato dall'ultima scheda dell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di aiuto; per le superfici acquisite **ex novo** (non presenti nel fascicolo dell'anno precedente), il riferimento sarà il dato dichiarato nell'ultima scheda di validazione del fascicolo aziendale: per le coltivazioni erbacee il citato dato dovrà essere comunque giustificato con i seguenti documenti probanti: fatture acquisto mezzi tecnici/servizi specifici e ove presenti fatture di vendita del prodotto (bando, nota 6).

FAQ 8.5

Ho un cliente che deve realizzare una nuova cantina.

In merito le domande sono le seguenti:

- a. **l'impianto FV rientra nel 25% dell'obbligo nel caso in cui si realizzano opere edili?**
- b. **L'acquedotto comunale corre lungo la strada che fiancheggia il sito dove verrà realizzata la cantina, nelle opere è possibile inserire l'allaccio della cantina all'acquedotto comunale la cui distanza è circa 200 ml?**

la realizzazione prevede anche una sala riunioni (esporta molto in America), un ufficio, una sala degustazione. Ci sono delle limitazioni in merito in termini di superfici consentite oppure basta essere razionali e ragionevolmente coerenti con quella che è l'ordinarietà?

Risposta

Il costo dell'impianto FV non concorre al calcolo del 25%;

Sono ammesse le spese per la realizzazione degli impianti all'interno del perimetro aziendale su immobili di cui si detiene il possesso con titolo di godimento reale la cui durata è di almeno anni 8 dalla presentazione dell'istanza, regolarmente inseriti nel fascicolo aziendale. Sono comunque escluse le spese per eventuali altri oneri diversi, ad esempio oneri amministrativi;

Sono ammissibili al sostegno (tra l'altro), le seguenti categorie di spesa: costruzioni/ristrutturazioni di immobili produttivi (strutture di allevamento, opifici, impianti serricoli, depositi) con esclusione di quelli per uso abitativo. Riguardo quest'ultimo aspetto si evidenzia, come riportato la paragrafo 10 SPESE NON AMMISSIBILI, che in caso di costruzioni di immobili destinati esclusivamente od in parte ad uso abitativo, in quest'ultimo caso non è ammessa l'intera costruzione. Eventuali spazi destinati ad uffici/sala riunione dovranno ricadere all'interno dell'azienda agricola ed essere chiaramente connessi e funzionali alle attività produttive aziendali. Per le spese relative alle sale di degustazione, ammesse all'interno del punto di vendita diretta, va rispettata la seguente previsione del bando: i locali per la vendita diretta delle produzioni aziendali, da realizzare ex novo, non possono prevedere superfici complessive superiori a 100 mq. Nel caso in cui il punto vendita preveda anche un'area degustazione la superficie complessiva dei locali può arrivare fino a 150 mq. Qualora l'investimento è da realizzarsi in locali già esistenti le superfici prima indicate possono aumentare di un ulteriore 30%. I limiti di superfici non si applicano quando gli investimenti vengono realizzati all'interno del centro aziendale.

FAQ 8.6

Sono un giovane imprenditore agricolo, ho un'azienda agricola e ho presentato la domanda di sostegno di primo insediamento nel 2023.

Successivamente, essendo presente nell'elenco dei beneficiari, ho inoltrato alla regione la DICA (Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto) a gennaio 2024. Vorrei sapere se posso presentare la domanda SRD01 poiché non ho ancora presentato la domanda di pagamento per il primo insediamento.

Risposta

Si richiama il bando che così dispone: non avere progetti finanziati ancora in corso di realizzazione (progetti per i quali non è stata ancora formulata la proposta al pagamento per la domanda di saldo) a valere sulle seguenti tipologie del PSR 2014-2022: 4.1.1, 4.1.2 o PIG (4.1.2. + 6.1.1), 4.1.1/A o B, o sulle corrispondenti tipologie attivate dai GAL e sull'intervento SRD01 del CSR 2023/2027 o corrispondente tipologia attivata dai GAL. Non vi è preclusione in pendenza di progetto a valere sulla TI 6.1.1.

FAQ 8.7

Con DGR n. 632 del 29/11/2022 è stato concesso un contributo in favore degli agricoltori inseriti nell'elenco

C approvato con DRD n. 341/2022, per le domande di sostegno a valere sulla tipologia 4.1.1 del PSR Campania 2014/2020 di cui al DRD n. 52/2017. Si chiede se le aziende che hanno progetti in corso di realizzazione finanziati con DRD n. 194 del 28/03/2024, possono presentare domanda di sostegno nell'ambito del bando SRD01 del CSR Campania 2023/2027 (DRD n. 255/2024), fermo restando che non possono essere sostenute le medesime voci di spesa che hanno già beneficiato del contributo.

Risposta

I soggetti inclusi nell'elenco C, approvato con DRD n. 341/2022, relativo alle domande di sostegno della tipologia d'intervento 4.1.1 del PSR Campania 2014/2020, che hanno presentato domanda di conferma a valere sul Fondo di Sviluppo di Coesione (FSC), ed i cui progetti sono ancora in corso di realizzazione possono presentare domande di sostegno per il bando SRD01. Tuttavia, non saranno sostenute le stesse voci di spesa.

FAQ 8.8

Da un po' di tempo seguo alcune aziende agrumicole della Costiera Amalfitana che producono limoni e sarebbero interessate a partecipare alla misura SRD01. Purtroppo, stiamo parlando di aziende che, data la ben nota morfologia del terreno, sono di piccole dimensioni, con quelle più grande che superano a mala pena 1 ettaro di superficie. Purtroppo, calcolando il prodotto standard con l'applicativo messo a disposizione della Regione, come potrà ben immaginare, siamo al di sotto del valore minimo di € 12.000,00 previsto dal bando. A tal proposito, vorrei chiederLe se per queste aziende è prevista una sorta di "deroga" o una modifica al bando per permetterne la partecipazione, anche in virtù dell'importanza che il settore agrumicolo

Risposta

Si. Le aziende possono accedere alla domanda di sostegno non è necessario avere come requisito una produzione standard, il paragrafo 7 indica che " possono accedere al sostegno gli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel registro delle imprese della CCAA competente in possesso del codice Ateco 01", pertanto il calcolo della PS mediante la procedura automatizzata disponibile denominata Class Ce -lite messa a disposizione dal Crea, è utile soli alla determinazione del punteggio.

FAQ 8.9

Per le aziende che hanno beneficiato, ai sensi del PSR Campania 2014/2020 - Tipologia 4.1.1, del contributo per l'intervento di potatura di ricostituzione e riforma delle piante di castagno e/o olivo, si chiede dopo quanti anni, dalla data di pagamento della domanda di saldo, possono presentare domanda di sostegno ai sensi del CSR 2023/2027 – Intervento SRD01, per la potatura delle medesime piante.

Risposta

In linea generale il periodo vincolativo è di anni 5 dalla proposta di liquidazione a saldo.

Nel caso di specie la risposta è di difficile formulazione, per gli elementi forniti, in quanto l'intervento richiamato è di fatto un intervento straordinario, effettuato sulla scorta di valutazioni tecniche agronomiche, che consente una fruizione nel tempo degli effetti benefici e, quindi, non a caso è considerato nella categoria dei "miglioramenti fondiari". Da un punto di vista strettamente tecnico appare alquanto strano (visto che si parla del PSR Campania 2014/2020 - Tipologia 4.1.1) che dopo pochi anni (il bando è del 2018) si ritiene di intervenire sulle stesse piante con lo stesso intervento.

FAQ 8.10

Si chiede se per la redazione del BPOL è obbligatoria l'acquisizione delle fatture dell'ultimo triennio

Risposta

No. Per la redazione del BPOL non è obbligatorio l'acquisizione delle fatture dell'ultimo triennio. Tuttavia, la

rappresentazione iniziale della situazione economica e patrimoniale del soggetto richiedente deve, gioco forza, provenire da atti e documentazione contabile certa.

FAQ 8.11

Sto cercando informazioni per finanziamenti per aprire una nuova azienda agricola, in particolare un'azienda avicola (galline ovaiole per vendita, anche di uova fecondate) ed eventualmente cunicola. Attualmente, con il mio compagno, viviamo a Milano, ma vorremmo tornare in Campania. L'azienda agricola dovrebbe essere in zona Avellino. Sarebbe un'azienda ex novo, non c'è nulla di preesistente, e volevo capire se questo bando a cui lei fa capo potrebbe essere pertinente alle nostre esigenze. Diversamente, saprebbe darmi delle indicazioni oppure un ufficio a cui rivolgermi, o se esiste un bando specifico per l'attività che ho in mente? Ho già visto che dal bando 'Resto al sud' sono escluse le attività agricole primarie.

Risposta

Il bando CSR Campania 2023/2027 SRD01 potrebbe rispondere alle sue esigenze, fermo restando il rispetto delle prescrizioni previste dal predetto bando.

FAQ 8.12

Come riportato al capitolo 8.3 Possesso beni immobili.

Il possesso dell'immobile deve essere garantito per un periodo almeno pari al rispetto del periodo di stabilità delle operazioni e comunque deve risultare valido per un periodo non inferiore a 8 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno e, nel caso di fitto, dimostrata da contratto registrato (o atto aggiuntivo al contratto stesso, analogamente registrato).

Si chiede se il relativo contratto aggiuntivo, opportunamente registrato e con decorrenza dalla data di scadenza del precedente, debba essere caricato all'interno del fascicolo aziendale SIAN o può essere semplicemente allegato alla domanda di sostegno.

Risposta

SI. L'atto aggiuntivo al contratto dal quale risulti il prolungamento della scadenza, al fine di garantire il rispetto del periodo di stabilità delle operazioni e, comunque, per un periodo non inferiore a 8 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno, deve essere caricato sul fascicolo aziendale.

FAQ 8.13

In merito ad un più approfondito esame del Bando in oggetto si espone il seguente quesito: Un'azienda castanicola di 15 ettari condotti con regolare contratto di affitto con scadenza 30/10/2030 , intende candidare un investimento che prevede solo acquisto di macchine ed attrezzature, il bando al punto 8.3 "Possesso beni immobili" fa riferimento al possesso dell'immobile che deve essere garantito per un periodo almeno pari al rispetto del periodo di stabilità delle operazioni e comunque deve risultare valido per un periodo non inferiore a 8 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno e, nel caso di fitto, dimostrata da contratto registrato (o atto aggiuntivo al contratto stesso, analogamente registrato).....

Dato che l'investimento non prevede operazioni su beni immobili bensì esclusivamente acquisto di macchine ed attrezzature può presentare domanda a valere sulla SRD 01?

Risposta

No. Non è possibile presentare domanda di sostegno anche se l'investimento è relativo all'acquisto delle sole macchine agricole così come indicato al paragrafo 8.3 del bando SRD01 .."il possesso dell'immobile deve essere garantita per un periodo almeno pari al rispetto del periodo di stabilità delle operazioni e comunque deve risultare valido per un periodo non inferiore a 8 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno e, nel caso di fitto, dimostrata da contratto registrato (o atto aggiuntivo al contratto stesso,

analogamente registrato).”

FAQ 8.14

Il bando 4.1.1 anno 2023 prevedeva, tra le dichiarazioni da rendere da parte del proponente, di aver provveduto alla denuncia dell'attività alla ASL competente nel rispetto del Regolamento (CE) n. 852/2004 e/o 853/2004 e secondo le direttive approvate dalla Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 797 del 16.06.2016, con indicazioni degli estremi della stessa, e di non aver irregolarità ancora non sanate. Su tale criticità risultano esserci state molte istanze rigettate per aziende agricole prive di SCIA sanitaria al momento della presentazione dell'istanza. Il bando SRD 01 che discende dalla misura citata appare silente sulla normativa sanitaria. Ci si chiede, pertanto, se un'azienda agricola che non ha ancora provveduto ad effettuare l'iscrizione nel registro dell'ASL soddisfi tutti i requisiti di ammissione???

Risposta

NO. La NIA (notifica di inizio attività) ai fini del rispetto del ex Reg UE 852/2004 e 853/2004 è sempre necessaria in quanto rientra negli obblighi di legge per le imprese agricole in esercizio.

FAQ 8.15

Di seguito un quesito relativo al bando in oggetto: Nel caso dell'acquisto di macchine ed attrezzature per un'azienda che ha in conduzione dei terreni con regolare contratto di fitto di durata residua inferiore a 8 anni, l'acquisto delle macchine è comunque consentito?

Risposta

No. Non è consentito presentare la domanda di sostegno anche se l'investimento sia relativo all'acquisto di macchine ed attrezzature infatti così come indicato al paragrafo 8.3 del bando SRD01 “ Il possesso dell'immobile deve essere garantito per un periodo almeno pari al rispetto del periodo di stabilità delle operazioni e comunque deve risultare valido per un periodo non inferiore a 8 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno e, nel caso di fitto, dimostrata da contratto registrato (o atto aggiuntivo al contratto stesso, analogamente registrato).

FAQ 8.16

In riferimento al Bando SRD01 “Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole” di cui al DECRETO N° 255 del 24/04/2024 il criterio di ammissibilità codice CR12, paragrafo 8.4 Criteri di Ammissibilità delle Operazioni, riporta:

“Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, sono ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o dalla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine stabilito dalle stesse autorità di gestione non superiore a 24 mesi”.

A tal riguardo si espone il seguente caso.

Una società agricola ha intenzione di ripristinare un fondo rustico da anni abbandonato, per cui ha provveduto alla presentazione di un progetto esecutivo completo di tutti i titoli abilitativi, provvedimenti in materia ambientale, autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso necessari alla realizzazione dell'investimento proposto, diventato cantierabile a Gennaio del 2023.

Il progetto prevede la realizzazione di diverse opere ed interventi (ripristino coltivazioni arboree esistenti, nuovi frutteti, sistemazioni agrarie, ripristino viabilità, ecc), ed ha dato inizio agli interventi a febbraio del 2023. Attualmente ha realizzato alcuni interventi, per lo più lavori preparatori, per poi fermarsi, anche in attesa della pubblicazione del Bando in oggetto.

Tanto premesso, con la presente si chiede se la società può accedere al finanziamento per le opere non

ancora realizzate, utilizzando lo stesso progetto cantierabile, visto che è ancora in corso di validità e le opere possono essere realizzate entro gennaio del 2026.

Si chiede perché, l'eventuale ripresentazione del progetto, oltre ad un ulteriore costo da sostenere, richiederebbe molti mesi di istruttoria dovendo interpellare diversi enti. Infatti, a titolo di esempio, per l'ottenimento delle suddette autorizzazioni, la committenza ha iniziato l'iter burocratico a giugno del 2022 per essere cantierabile a gennaio del 2023.

Risposta

NO. Al riguardo si richiama il DRD 482 del 30.07.2024 che consentire l'avvio dei lavori o delle attività inerenti all'operazione da presentare a finanziamento anche prima del rilascio della domanda di sostegno ma esclusivamente a far data dal 24/04/2024, data di approvazione del bando SRD01.

FAQ 8.17

Si chiede se è ammissibile a finanziamento la realizzazione di una struttura per l'allevamento di cani, nel quale è prevista la fase di rimonta con fattrici e da ingrasso al fine di destinare gli animali (cani) ai corpi cinofili dello stato quali carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco etc. Ai sensi dell'Allegato I del TFUE al capitolo 1 si menzionano "animali vivi" e nella nota relativa al capitolo 1 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC) la voce 0106 include tra l'altro cani e gatti. Inoltre, Legge 23 agosto 1993, n. 349 all'Art. 2 definisce l'attività cinotecnica a tutti gli effetti attività come imprenditoriale agricola e i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'attività cinotecnica di cui al comma 1 sono imprenditori agricoli.

Risposta

Si è ammissibile a finanziamento la realizzazione di una struttura per l'allevamento dei cani, la quale rientra tra le attività agricole ai sensi del nuovo art 2135 c.c. L'attuale versione della norma civilistica, infatti, attribuisce carattere agricolo all'attività di allevamento diretta alla cura e sviluppo di un ciclo biologico dell'animale conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 228/2001 e s.m.i., il quale espressamente dispone che «per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine». Orbene, tenuto conto della richiamata normativa che prevede la cura dell'intero ciclo biologico dell'animale o di una fase dello stesso e l'utilizzo della terra solamente eventuale (anche se l'esercizio dell'attività agricola deve in ogni caso essere praticabile sul fondo), l'attività in questione può rivestire natura agricola anche quando viene esercitata in fabbricati strumentali rurali (capannoni) senza alcun collegamento con il terreno; non essendo necessario che nell'ambito dell'impresa agricola si svolga l'intero ciclo biologico degli animali, cioè dalla loro nascita al completo sviluppo fisico, è sufficiente che l'attività dell'allevatore sia diretta alla cura di una fase necessaria del ciclo biologico tale da assicurare all'animale un apprezzabile sviluppo qualitativo e/o quantitativo. Conseguentemente i cani allevati, dopo la prima fase di allevamento nelle aziende agricole, possono essere successivamente impiegati per finalità diverse da quelle prettamente agricole. In tale contesto, l'avvicendamento della parola «animali» in luogo di quella precedentemente utilizzata di «bestiame», ha fatto sì che l'attività di allevamento comprenda, rispetto al passato, una tipologia ben più ampia di specie animali. A conferma di ciò si evidenzia che l'allegato I del TFUE al capitolo 1 riporta la generica voce "animali vivi", e, nelle note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione Europea (2019/C 119/01), relativamente al capitolo corrispondente, la voce "0106", rubricata "Altri animali vivi", include nella sottovoce "0106 19 00 altri" tutti i mammiferi tra cui vengono espressamente citati anche i cani. Resta inteso ovviamente che affinché un soggetto (persona fisica o giuridica singola o associata) che alleva

cani, possa essere qualificato come imprenditore agricolo, è necessario che vengano soddisfatti tutti i requisiti e presupposti della vigente normativa nazionale in *subiecta materia*.

FAQ 8.18

Chiedo chiarimenti se il bando SRD01 può finanziare anche investimenti, in opere murarie ed attrezzature, per una attività di allevamento di grilli nonché di trasformazione per la produzione di farina di grilli.

Risposta

Si. È ammessa a finanziamento la realizzazione di investimento nell'attività di allevamento di grilli nonché di trasformazione di detti interessi per la produzione di farina purché nel rispetto della normativa e delle autorizzazioni previste dal diritto unionale e nazionale in materia.

FAQ 8.19

In relazione al settore vitivinicolo e al divieto di cumulo con altri sostegni ed agevolazioni il bando al paragrafo 18 cita “.. In merito all’Intervento per gli investimenti nel settore vitivinicolo, la Regione Campania ha confermato, per la campagna 2024/2025, i criteri di demarcazione “mista”, per soglia finanziaria e localizzazione degli investimenti, con sistema di controllo informatizzato, per come previsto nel DM 0640042 del 14/12/2022, allegato I. Le spese ammissibili sono descritte nell’art. 7 del DRD n. 49 del 12/3/2024 che attua l’Intervento ed al quale si rimanda per maggiori dettagli. Sulla base dei criteri di demarcazione stabiliti, l’Intervento SRD01 può finanziare investimenti aziendali (intesi come realizzati all’interno della sede legale e operativa dell’azienda) superiori a 150.000,00 euro e relativi ad opere murarie; arredi ed attrezzature per la degustazione, l’esposizione e la vendita di prodotti vinicoli; acquisto di nuove macchine ed attrezzature. Gli investimenti aziendali per una spesa inferiore a 150.000,00 euro e gli investimenti extra-aziendali restano di pertinenza del FEAGA.”

Alla luce di quanto sopra, un’azienda vitivinicola con codice Ateco 01 e una produzione annua di vino di 60-80 qli non può presentare domanda OCM Investimenti (FEAGA) in quanto non ha i requisiti di produzione media di vino di 150 hl né produce 13.000 bottiglie da 0.75lt.

Al contempo, per partecipare alla misura SRD01 la suddetta azienda dovrebbe investire oltre 150.000 euro, spesa non proporzionata alla reale dimensione aziendale.

Esiste dunque una deroga per questo tipo di aziende vitivinicole che consenta di partecipare alla SRD01 con un investimento inferiore ai 150000,00 euro?

Risposta

No. Non è ammessa deroga per le aziende vitivinicole che vogliono proporre una domanda di sostegno a valere sul bando SRD01 che abbia un investimento inferiore a 150.000,00.

Gli investimenti aziendali per una spesa inferiore a 150.000,00 euro e gli investimenti extra-aziendali restano di pertinenza del FEAGA.

FAQ 8.20

Con la presente si richiedono chiarimenti in merito al bando indicato in oggetto. Nello specifico, si desidera sottoporre il seguente quesito:

Una ditta individuale agricola, coltivatrice diretta, intende presentare domanda di agevolazione relativa al suddetto bando, con l’obiettivo di costruire ex-novo una cantina aziendale destinata alla trasformazione delle proprie uve. La ditta è proprietaria del lotto di terreno su cui sorgerà la nuova struttura e, in base al PUC comunale, le particelle interessate dall’intervento si trovano in un’area P.I.P. (Piano per gli Insediamenti Produttivi). L’ufficio tecnico comunale ha confermato che il fabbricato da realizzare in tale area potrà essere accatastato come D10 (fabbricati rurali a uso strumentale per l’agricoltura).

Alla luce di quanto sopra, si chiede se, in riferimento al bando, sia consentito edificare un fabbricato rurale in aree non agricole, come l’area P.I.P., oppure se tali strutture debbano essere realizzate esclusivamente

in zona agricola.

Risposta

Il bando in oggetto non preclude la possibilità di realizzare opifici in altri siti purché sia sempre garantito il rispetto della normativa urbanistica e che l'investimento risulti proporzionato alla capacità produttiva dell'azienda richiedente. Non sono consentiti investimenti in fabbricati sovradimensionati ed a uso "misto" con altre destinazioni d'uso diverse da quelle agricole o ad uso abitativo.

Resta fermo quanto disposto dal Bando SRD01 in merito ai requisiti per la partecipazione.

FAQ 8.21

Con riferimento al bando in oggetto (quindi lasciando fuori l'attività agrituristica), i tecnici cui si rivolgono le aziende agricole mie clienti hanno pareri contrastanti su quanto di seguito.

L'immobile aziendale su cui realizzare l'investimento di cui al bando SRD01 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole" (es realizzazione punto vendita, sala degustazione, laboratorio trasformazione) deve necessariamente essere in zona classificata come agricola o è ammissibile anche l'immobile:

- localizzato in zona (non agricola) in cui il regolamento comunale permetta cmq di realizzare quel tipo di attività (es. un laboratorio di trasformazione);
- risultante dal fascicolo aziendale e su cui venga inoltre catastalmente effettuata l'annotazione di ruralità (quindi avremmo un C3 con annotazione di ruralità)?

Risposta

Al riguardo si rimanda alla risposta alla FAQ N.8.20

FAQ 8.22

Con la presente si chiede chiarimento in merito al seguente quesito: Un'azienda castanicola di 15 ettari, di cui 3 ha in proprietà e 12 ha in affitto (scadenza contratto 30/10/2030), intende candidare un investimento che prevede:

- miglioramenti fondiari (potatura di riforma) su 3 ettari di castagneto di proprietà
- Acquisto macchine ed attrezzature.

Al punto 8.3 del Bando "Possesso beni immobili" - Gli investimenti devono essere realizzati su immobili in possesso del richiedente (proprietà, diritto reale, diritto personale di godimento, con esclusione del comodato d'uso). Nel caso di beni confiscati alle mafie, sono da considerarsi ammissibili le forme di concessione dei beni immobili previste dalla Legge n. 109/96 e smi.

Il possesso dell'immobile deve essere garantito per un periodo almeno pari al rispetto del periodo di stabilità delle operazioni e comunque deve risultare valido per un periodo non inferiore a 8 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno e, nel caso di fitto, dimostrata da contratto registrato (o atto aggiuntivo al contratto stesso, analogamente registrato)

Considerato quanto detto sopra, come bisogna strutturare il Business Plan?

Le superfici da inserire nel Business Plan sono solo quelle con conduzione pari o superiore agli 8 anni dal rilascio della DS (quindi soltanto i 3 ettari di proprietà)?

Le rimanenti superficie detenute con contratto di affitto con durata inferiore agli 8 anni, non devono essere inserite all'interno del Business Plan e non essere utilizzate per il calcolo della Produzione Standard?

Il criterio sopra esposto deve essere utilizzato anche per investimento che prevedono solo acquisto di macchine ed attrezzature?

Risposta

Nel BPOL possono essere inserite le superfici agricole e le colture su di esse praticate, il cui possesso non è garantito per i successivi 8 anni, a condizione che la resa produttiva e i costi produttivi rimangano invariati per gli anni valorizzati nel Business plan, in modo da non incidere sugli indici economici del BP stesso.

Per la Produzione standard e per il rispetto della potenza massima ammissibile in Kw delle macchine agricole semoventi, sono ammesse le sole superfici agricole indicate nel fascicolo aziendale per le quali il possesso è mantenuto per almeno la durata del vincolo di destinazione degli investimenti.

FAQ 8.23

Premesso che il bando dell'intervento SRD01 precisa che "nei casi di rinnovo del parco macchine, fermo restando le condizioni di cui al paragrafo importi ed aliquote di sostegno, se con le nuove macchine si supera la potenza massima ammissibile per quella dimensione aziendale, è, comunque, consentito mantenere le macchine presenti ante investimento fino al momento del collaudo",

si chiede se un'azienda di circa 20 ha di SAU e una potenza in uso di circa 185 KW, derivante dalla presenza di 2 trattrici in uso, può acquistarne una nuova da 86 KW, raggiungendo quindi un totale di 271 KW superando la potenza massima ammissibile di 42 KW e se tale problema può essere superato acquisendo in proprietà o affittando, prima del collaudo, la SAU che giustifichi la presenza in azienda di 271 KW.

Risposta

Non è ammissibile la soluzione proposta.

FAQ 8.24

In merito al bando della misura SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole - pubblicato con D.D. n°255 del 24/04/2024 e ss.mm.ii., si pone il seguente quesito.

Relativamente all'art. 8.5 "altre condizione preclusive" e in particolare per quanto riguarda il punto 10 "i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti dovranno prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, così come previsto dal D.lgs 199/2021", si chiede se per "ristrutturazioni rilevanti" si intende "ristrutturazione importante" così come definito dall'art. n°2, comma I-vicies quater, del Decreto Legislativo 19 Agosto 2005, n°192. In caso contrario si chiede di esplicitare la norma che determini quando una ristrutturazione è considerata "rilevante" e/o di fare un esempio pratico.

Risposta

La "ristrutturazione rilevante" è una categoria specifica di interventi di ristrutturazione edilizia definita dal D.Lgs n.28/2011 in attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE - (G.U. n. 71 del 28 marzo 2011)

Al fine di una corretta interpretazione della problematica proposta si consiglia una lettura combinata tra il Dlgs n. 28/2011 ed il D.Lgs n° 199/2021.

FAQ 8.25

Sto predisponendo la documentazione per la domanda di una cooperativa sociale che fa oltre all'attività agricola anche servizi alla persona. Poiché le attività son miste vorrei sapere:

Nel BPLAN si deve tener conto di tutte le cifre del bilancio aziendale oppure è possibile indicare solo quelle relative alle attività agricole? Si precisa che la cooperativa opera in regime di contabilità separata tra le singole attività.

Risposta

Ai fini della compilazione del BPOL, il proponente deve esporre i dati di bilancio relativi all'attività agricola

nonché alle attività connesse all'agricoltura. Per ulteriori dettagli si rimanda al manuale d'uso del BPOL presente nella sezione assistenza dello stesso.

FAQ 8.26

Con la presente e-mail le voglio chiedere delle delucidazioni per una azienda in procinto alla partecipazione del bando in oggetto:

- 1. Cosa succede se ad oggi una azienda inserisce in progetto un capannone, con mulino e tarallificio, e il 20% della SAU totale (60 ha) viene meno durante gli anni di impegno (8 anni) per cessione diritto di superficie (impianto fotovoltaico).**
- 2. Considerando la medesima azienda, considerando il medesimo progetto nella domanda n.1, un pacco batterie per un impianto fotovoltaico da inserire in progetto, rientra a finanziamento? L'azienda utilizzerà esclusivamente nella trasformazione, trasporto, solo macchinari con motore elettrico**
- 3. Per un capannone di circa 600 metri quadrati, permessi a costruire e altre autorizzazioni devono essere pronte e allegate alla DDS? Oppure devono essere presentate entro 90gg dalla concessione?**

Risposta

1. Si premette che il titolo di possesso dei beni immobili oggetto di investimento deve garantire un periodo di 8 anni dalla presentazione della domanda di sostegno.
Per il periodo di stabilità delle operazioni, pari a 5 anni dal pagamento del saldo, vi è l'impegno del beneficiario di non cedere disgiuntamente dall'azienda i beni mobili ed immobili oggetto di finanziamento; è ammessa la cessione di beni e superfici aziendali non oggetto di finanziamento a condizione che quanto finanziato mantenga la propria coerenza economica e funzionale.
2. L'impianto fotovoltaico con accumulatore rientra tra le spese ammissibili fermo restando il dimensionamento dello stesso per la produzione di energia elettrica necessario per il solo fabbisogno aziendale legato alle attività agricole.
3. Per la risposta si rimanda al paragrafo 15 del bando.

FAQ 8.26 bis

Ringraziandola per la risposta in faq, le volevo porre una ulteriore domanda per capire se modificare il progetto in corso.

Il mio dubbio è capire se l'impianto da energia rinnovabile ipotizzato sulle falde del capannone può essere finanziato.

La risposta in faq parla di energia destinata alle sole attività agricole, possiamo definire attività agricola la trasformazione della granella in farina e della stessa in tarallo?

In caso contrario avrei difficoltà ad intendere come mai un impianto di trasformazione aziendale possa essere finanziato e un impianto solare che alimenti la catena di trasformazione no.

Risposta

1. In risposta al suo dubbio si richiama il paragrafo 8.4 del bando SRD01 ed in particolare il CR14 che recita "Per le operazioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, di cui alle alla lettera e), una quota non prevalente (inferiore al 50%) dei prodotti da trasformare può essere di provenienza non aziendale. **Inoltre, la produzione trasformata e commercializzata deve comunque essere un prodotto agricolo ai sensi dell'allegato I al TFUE**". **La trasformazione della farina in taralli è fuori allegato I del TFUE.**

9. Spese Ammissibili

FAQ 9.1

Vorrei delucidazioni in merito al bando SRD01 “Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole” approvato con decreto n. 255 del 24 aprile.

Volevo capire se all'interno del bando la misura prevede anche la possibilità di costruire serre utilizzando le risorse a disposizione, leggendo quanto scritto alla voce: "a. costruzione o miglioramento di beni immobili incluse le opere di miglioramento fondiario".

Risposta

La tipologia di intervento SRD01 prevede la concessione di aiuti finanziari volti al migliorare il rendimento dell'azienda attraverso la realizzazione di un piano di investimenti; tra le spese ammissibili al sostegno ritroviamo anche la seguente categoria di spesa “costruzioni / ristrutturazioni di immobili produttiviimpianti serricoli” esclusione di quelli per uso abitativo.

FAQ 9.2

Nell'ambito della SRD01 tra le spese ammissibili al sostegno sono comprese quelle relative alle opere di miglioramento fondiario per gli impianti fruttiferi. A tal proposito si chiede se la potatura di riforma, quale intervento straordinario di manutenzione, rientra tra le categorie di spesa ammesse a sostegno.

Risposta

Si. Nell'ambito dell'SRD01 è ammessa la spesa della potatura di riforma quale opera di miglioramento fondiario.

FAQ 9.3

Il bando ammette a finanziamento anche gli “impianti di ombreggio” per la tutela delle caratteristiche merceologiche ed organolettiche delle produzioni vegetali. Nel caso di realizzazione di un nuovo impianto di Actinidia a tendone con annesso impianto di ombreggio, nella “Metodologia per l'individuazione delle tabelle standard di costi unitari (UCS) per gli impianti arborei finanziati dagli interventi di Sviluppo Rurale” (Tabella 32), ISMEA non riporta nessun importo aggiuntivo per l'ombreggio. Si chiede se la realizzazione dell'impianto di ombreggio (struttura portante e rete), investimento non compreso nei costi standard, rientra fra gli investimenti per i quali la ragionevolezza della spesa è determinata alle migliori condizioni di mercato documentate attraverso dettagliati e confrontabili preventivi di almeno tre diverse ditte venditrici/fornitrici.

Risposta

Nel caso di realizzazione di un nuovo impianto di Actinidia a tendone utilizzando le tabelle standard di costi unitari (UCS) per gli impianti arborei finanziati dagli interventi di Sviluppo Rurale - Aggiornamento 2023” dell'ISMEA la funzione di ombreggio è assimilabile, per le funzioni specifiche sull'actinidia di leggera ombreggiatura, a quella espletata dall'impianto antigrandine che, tra l'altro, assicura anche contro le condizioni avverse atmosferiche.

FAQ 9.4 (rettifica della versione precedente)

I lavori di recinzione (pali di castagno e rete metallica) di una superficie agricola da utilizzare per il pascolamento dell'allevamento aziendale, possono rientrare nella voce “realizzazione degli elementi strutturali per la gestione dei pascoli aziendali” individuate del bando al capitolo 9 tra le categorie di spesa, al punto 2. Lettera b?

Risposta

NO. I lavori di recinzione (pali di castagno e rete metallica) rientrano nell'ambito delle spese ammissibili alla

voce recinzioni il cui costo rientra nella tipologia di investimento n. 13 del principio di selezione P04 ed a cui corrisponde un peso pari a 0.

FAQ 9.5

Relativamente alle spese generali il bando stabilisce che, sono finanziabili:

a. spese tecniche determinate utilizzando l'applicativo di calcolo;

b. spese bancarie, consulenze legali e notarili, consulenze tecniche e finanziarie, spese di tenuta conto corrente dedicato, spese per azioni informative e pubblicitarie, spese per garanzie fideiussorie nei limiti dei massimali previsti per scaglioni di finanziamento (sottoparagrafo 10.5.1.2.3 delle disposizioni comuni del CSR Campania 2023/2027).

Prendendo ad esempio un progetto di € 200.000 (di cui € 100.000 opere murarie ed € 100.000 impianti ed attrezzature) le spese tecniche da applicativo ammontano ad € 12.800 come da schema seguente: Applicando poi i massimali di cui al sottoparagrafo 10.5.1.2.3 delle disposizioni comuni del CSR Campania 2023/2027 si determinano spese generali per max € 15.000 come da calcolo seguente:

Opere Murarie € 100.000 x 10%= € 10.000 – Acquisto impianti e attrezzature € 100.000 x 5% = € 5.000

Pertanto, si chiede se è corretto richiedere a finanziamento spese generali per un importo complessivo di € 15.000 di cui: - a) € 12.800 per spese tecniche ed € 2.200 per altre spese generali di cui alla lettera b)?

Per tali spese ai fini della ragionevolezza dei costi bisognerà presentare dei preventivi?

Risposta

Come disciplinato dalle "**Disposizioni comuni - Interventi non a superficie e/o a capo (Interventi non SIGC)**", in particolare il paragrafo 10.5.1.2.3, le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata, necessarie per la sua preparazione o esecuzione ed inserite nella domanda di sostegno, entro limiti specifici.

Fermo restando i massimali stabiliti è possibile considerare le spese generali afferenti al progetto secondo il seguente schema:

a) per gli onorari di architetti, ingegneri, agronomi e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità il limite massimo ammissibile è determinato attraverso l'applicativo di calcolo disponibile all'indirizzo http://www.agricoltura.regione.campania.it/CSR_2023-2027/SRD01.html. Per la determinazione delle spese relative ai professionisti incaricati dovrà farsi riferimento alle "Linee guida per la ragionevolezza delle spese tecniche (versione 2.0)", approvate dalla Regione Campania con DRD 181/2019;

b) per le spese di tenuta del conto corrente dedicato, nonché per le spese previste per le azioni informative e pubblicitarie, come previste dalle disposizioni comuni, le spese per garanzie fideiussorie, di cui all' art. 64 del Regolamento (UE) 2021/2116 e all'art. 52 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/128, la congruità della spesa è commisurata alle migliori condizioni di mercato attraverso la comparazione di n. 3 preventivi secondo quanto disciplinato dal bando e dalle disposizioni comuni.

FAQ 9.6

Sono ammissibili al sostegno le seguenti categorie di spesa:

2. miglioramenti fondiari per: c. la sistemazione dei terreni aziendali allo scopo di evitare i ristagni idrici e l'erosione del suolo (sono esclusi i drenaggi); Si chiede se, su di un terreno seminativo argilloso collinare conformato in maniera irregolare, con presenza di avvallamenti che facilitano il ristagno di acqua e l'erosione del suolo, è possibile il convogliamento delle acque effettuando canali di scolo sotterranei in un pozzo o vasca di raccolta per consentire la coltivazione omogenea delle colture cerealicole.

Risposta

No. Non è possibile realizzare l'intervento rappresentato in quanto nell'ambito della sistemazione dei terreni aziendali allo scopo di evitare i ristagni idrici e l'erosione del suolo sono esclusi i drenaggi.

FAQ 9.7

Le scrivo per ricevere delucidazioni in merito a quanto in oggetto. Mi chiedevo se nel bando erano ammesse: l'adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori. Poiché nello stesso bando dedicato alla regione Lombardia tali spese erano ammissibili.

Risposta

Si. Rientrano tra le spese ammissibili l'adeguamento degli impianti igienici sanitari al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

FAQ 9.8

Nel caso di esecuzione di miglioramenti fondiari quali il ripristino delle condizioni produttive di un frutteto esistente mediante interventi di fornitura e messa a dimora di nuove piante in luogo delle fallanze (infittimento), posa in opera di palo tutore e/o di Shelter, interventi di potatura di riforma di piante mediamente o molto sviluppate o successione delle stesse potrà essere redatto un computo metrico dal tecnico utilizzando le voci indicate nel "Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici" vigente al momento della presentazione dell'istanza al fine di determinare il costo della spesa ammissibile?

Risposta

Si. Tutte le tipologie di intervento riportate rientrano nell'ambito di miglioramento fondiario, così come indicato nel paragrafo 9 del bando SRD01.

Per la determinazione della spesa ammissibile bisogna far riferimento alla:

- Metodologia per l'individuazione delle tabelle standard di costi unitari (UCS) per gli impianti arborei finanziati dagli interventi di Sviluppo Rurale - Aggiornamento 2023" dell'ISMEA;
- Stima dei costi standard unitari (UCS) Castagno e Olivo – Aggiornamento 2024 della Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Agraria.

Non saranno finanziabili costi aggiuntivi, diversi da quelli già previsti dalle metodologie, anche se dovuti ad eventuali accessori o caratteristiche aggiuntive.

Per gli interventi di infittimento di piante, presumibilmente di entità modesta e con un costo inferiore a quello derivante dall'applicazione dei costi standard corrispondenti per l'impianto ex novo, si può far riferimento al "Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici" vigente al momento della presentazione dell'istanza. In quest'ultimo caso la ragionevolezza della spesa è valutata attraverso la comparazione di n. 3 offerte formulate sulla scorta di un dettagliato computo metrico. Al fine di qualificare l'intervento è richiesta una planimetria dello stato dei luoghi con individuazione puntuale delle piante da trapiantare supportata da documentazione fotografica con coni ottici. I preventivi devono essere acquisiti secondo quanto disciplinato dal bando e dalle disposizioni comuni. La rendicontazione della spesa deve essere supportata da fatture, bonifici e quant'altro previsto dal bando e dalle disposizioni comuni.

FAQ 9.9

Individuazione ditta UCS Nel caso di realizzazione di impianti arborei il cui costo sarà determinato attraverso l'applicazione della "Metodologia per l'individuazione delle tabelle standard di costi unitari (UCS) dovrà essere comunicata preventivamente la ditta incaricata per tale intervento? Se si andrà comunicata in sede di presentazione dell'istanza di aiuto, successivamente alla sottoscrizione della D.I.C.A. o contestualmente alla presentazione delle domande di Pagamento per SAL o SALDO?

Risposta

NO. Non è necessario

Inoltre, per le voci di spesa associate all'UCS non è richiesta nessuna rendicontazione a supporto purché sia data evidenza della corrispondenza di quanto realizzato rispetto al costo standard utilizzato.

FAQ 9.10

- A. Si chiede se una società a responsabilità limitata (SRL) unipersonale il cui legale rappresentante è un dottor agronomo iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali può fornire tale prestazione e quindi se le relative spese sostenute dal beneficiario sono ammissibili a contributo. Nella fattispecie la società ha codice ateco 74.90.11 "consulenza agraria fornita da agronomi" ed inoltre l'oggetto sociale della stessa ha, tra le altre cose, il seguente: "consulenza per la realizzazione di investimenti infrastrutturali ed espletamento di pratiche finalizzate all'ottenimento degli aiuti a delle agevolazioni comunitarie, internazionali, nazionali e regionali".**
- B. All'uopo si precisa che la legge 4 agosto 2006 n. 248 (citata nel bando) ha modificato la Legge 4 luglio 2006 n. 223, che al comma 1 lettera c recitava" il DIVIETO di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità". Nel bando di misura si recita "In conformità a quanto previsto dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, sono ammissibili a finanziamento ANCHE i servizi professionali di tipo interdisciplinare forniti da società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze professionali, preventivamente individuati e sotto la loro personale responsabilità". Si allega, per una maggiore comprensione, visura camerale aggiornata e contratto in essere tra la ditta srl (già sas) e agronomo.**

Risposta

Così come indicato nel decreto n.° 331 del 30/05/2024 "Rettifiche ed integrazioni del bando SRD01" sono ammissibili a finanziamento anche i servizi professionali di tipo interdisciplinare forniti da società o associazioni tra professionisti, fermo restando che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze professionali, preventivamente individuati e sotto la loro personale responsabilità.

FAQ 9.11

La nostra azienda, tra le varie produzioni è attiva nell'attività di apicoltura gestendo i propri apiari in modo nomade. Per migliorare l'efficienza delle nostre operazioni, avremmo bisogno di un pick-up aziendale con rimorchio stradale per:

- **Trasportare arnie tra le varie postazioni, dovendo spesso utilizzare l'autostrada;**
- **Portare materiale necessario ad effettuare monitoraggi regolari delle postazioni;**
- **Trasportare melari vuoti e riportarli in azienda durante la stagione di raccolta del miele;**
- **Trasportare personale e apicoltori alle varie postazioni.**

Nei precedenti bandi, era specificato che, per la sola attività di apicoltura, l'acquisto di mezzi targati per la circolazione stradale fosse ammissibile. Tuttavia, tale previsione non compare nel bando SRD01 di cui in oggetto.

Considerando la specificità delle esigenze operative dell'apicoltura nomade, possiamo confermare che tale acquisto è ammissibile anche in questo contesto?

Risposta

NO.

Si richiama il paragrafo 10 del Bando SRD01 "SPESE NON AMMISSIBILI" punto O:

mezzi di trasporto circolanti su strada pubblica diversi dalle macchine agricole, di cui all'art. 57 del codice della strada.

FAQ 9.12

Nell'ambito della SRD01 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole" è prevista la costruzione di beni immobili coerenti con un progetto finalizzato al miglioramento delle strutture produttive aziendali.

L'impresa agricola richiedente avrebbe intenzione di realizzare a fianco del deposito agricolo esistente una palazzina da adibire ad uffici, mensa aziendale, spogliatoi e punto di spaccio aziendale. Oltre alla costruzione dell'immobile saranno previsti investimenti in acquisto di macchinari, risparmio idrico e impianto fotovoltaico.

È possibile ottenere le agevolazioni della misura SRD01 per la costruzione dell'edificio che abbia le funzionalità indicate in precedenza?

Risposta

NO.

Al riguardo si richiama il punto 9 "SPESE AMMISSIBILI". Sono ammissibili al sostegno le seguenti categorie di spesa:

- costruzioni/ristrutturazioni di immobili produttivi (strutture di allevamento, opifici, impianti serricoli, depositi) con esclusione di quelli per uso abitativo;

FAQ 9.13

In merito al bando di cui in oggetto le chiedo se siano ammissibili a finanziamento le tensostrutture (del tipo "a tunnel") da destinare allo stoccaggio di produzioni aziendali (rotoballe e altri prodotti).

Le scrivo, inoltre, per sapere se l'applicativo "Business Plan On Line" (BPOL-PSR/PSP) da utilizzare per la redazione del business plan sia stato attivato e quale procedura seguire per accedere al servizio.

Risposta

SI sono ammissibili a condizione che venga rispettata la normativa urbanistica di settore e garantita la stabilità dell'investimento per tutto il periodo del vincolo; il costo rientra nella tipologia di investimento n. 13 del principio di selezione P04 ed a cui corrisponde un peso pari a 0.

Per il BPOL si rimanda alla FAQ n° 15.1

FAQ 9.14

In riferimento all'intervento di tipologia SRD01, codice di principio di selezione P04 - n. ordine 4, che prevede l'attribuzione di 35 punti per la costruzione ex novo di fabbricati destinati alla prima lavorazione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, e nello specifico, il regolamento stabilisce che tale punteggio venga concesso qualora il progetto di investimento includa l'acquisto di macchinari, attrezzature e impianti produttivi destinati alla prima lavorazione, trasformazione o commercializzazione, con una spesa non inferiore al 25% del totale dell'investimento.

Chiediamo gentilmente conferma se, tra le spese ammissibili nella commercializzazione incluse nel 25% della spesa, con conseguente assegnazione dei 35 punti, rientrano le spese di MARKETING per l'affermazione ed il potenziamento del brand nei marchi italiani ed esteri.

Risposta

Nel compito del 25% della spesa da dimostrare ai fini dell'attribuzione dei 35 punti non rientrano gli investimenti immateriali.

FAQ 9.15

In merito al bando di cui in oggetto chiedo se siano ammissibili a finanziamento le tensostrutture (del tipo "a tunnel") da destinare allo stoccaggio di produzioni aziendali (rotoballe di foraggio). In caso di risposta positiva chiedo inoltre se tale investimento vada inserito nella tipologia di spesa 1 "costruzioni/ristrutturazioni di immobili produttivi [...]" oppure nella tipologia di spesa 6 "acquisto di macchine, attrezzature ed impianti, inclusa la messa in opera, per le attività di produzione [...]".

Risposta

Si rinvia alla FAQ 9.13

FAQ 9.16

Salve, rappresento un'azienda che coltiva da anni 3 ettari di vigneto, abbiamo sempre conferito le uve a terzi, vorremmo partecipare al bando per ristrutturare la nostra cantina e cominciare produrre vino. Negli anni precedenti il consumo energetico aziendale era pressoché nullo, post-intervento, considerato l'acquisto di tutti i macchinari necessari alla trasformazione delle uve, sarà piuttosto consistente, a questo punto, la realizzazione di un impianto fotovoltaico che soddisfi il nuovo fabbisogno energetico aziendale rientrerebbe nelle spese ammissibili?

Risposta

Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili dimensionati esclusivamente in riferimento alle esigenze energetiche dei processi produttivi aziendali (massimo 1MW) rientrano tra le spese ammissibili.

FAQ 9.17

Le invio la presente mail per chiederle se per la misura in oggetto è possibile: presentare domanda di sostegno inerente alla costruzione di un deposito mezzi agricoli e pagare fattura (indicando nel descrittivo n. della domanda di sostegno) per acquisto e messa in opera di ferro/cemento armato, prima della graduatoria provvisoria/definitiva?

Risposta

Come disposto dal bando sono ammesse le sole spese sostenute dopo la presentazione della domanda di sostegno. Allo scopo di velocizzare i tempi di realizzazione dei progetti di investimento, fermo restando l'arco temporale fissato per l'ammissibilità delle spese sostenute, è consentito agli interessati procedere all'avvio del piano di sviluppo aziendale anche nelle more del completamento dell'iter istruttorio della propria richiesta di sostegno, fermo restando che le spese che si sosterranno rimarranno definitivamente a totale carico dell'interessato nel caso di esito negativo dell'istruttoria dell'istanza di finanziamento presentata. A tale scopo il richiedente è tenuto a riportare sui documenti contabili la seguente dicitura "n. domanda Risorse finanziate a valere sul CSR Campania2023/2027 SRD01", ed a realizzare il piano di sviluppo secondo le regole di tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso specifico, in attesa dell'esito della istruttoria, deve richiedere il CUP all'ufficio attuatore che ha in carico la sua domanda, per la gestione della tracciabilità del progetto, fisica e finanziaria.

FAQ 9.18

Le scrivo per chiederle cosa si intende per "spese generali effettuate prima della presentazione della Domanda di Sostegno sino a 24 mesi" di cui al punto 9 sulle spese ammissibili del testo coordinato del 27/06/2024.

Nel caso specifico, le imprese agricole che operano nel settore della produzione primaria che avevano

effettuato degli acquisti per il fondo zes, che poi non è stato più portato avanti, possono presentare domanda per il bando di cui in oggetto?

Risposta

Le spese generali riconoscibili a contributo, secondo gli scaglioni di finanziamento previsti dal bando (par. 9.12), devono essere direttamente collegate all'operazione finanziata e connesse alla realizzazione degli investimenti previsti. Rientrano tra le spese generali le spese bancarie e legali, come parcelle per consulenze legali e parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta del conto corrente dedicato, spese previste per le azioni informative e pubblicitarie, spese per garanzie fideiussorie. Tali spese possono essere effettuate anche prima della presentazione della Domanda di Sostegno ma devono essere successive alla data del 01/01/2023.

In merito alle spese sostenute si richiama il CR12 del bando, come modificato dai DRD n. 477 del 25/07/2024 e DRD 482 del 30/07/2024, che stabiliscono di:

- *consentire l'avvio dei lavori o delle attività inerenti all'operazione da presentare a finanziamento, anche prima del rilascio della domanda di sostegno ma esclusivamente a far data dal 24/04/2024, data di approvazione del bando SRD01;*
- *precisare che comunque non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente pienamente realizzate prima della presentazione della domanda di sostegno;*
- *confermare la ammissibilità al sostegno delle sole spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione della Domanda di Sostegno e che rispondono ai requisiti di cui al paragrafo 9 del bando;*

FAQ 9.19

Sono un tecnico in rappresentanza di una azienda agricola vitivinicola insistente nel comune montano di Rutino, che coltiva oltre 2,5 Ha di vigneto iscritto alla D.O.C Cilento, produce circa 8000 bottiglie di aglianico Bio e deve razionalizzare il processo produttivo di trasformazione con interventi sia di natura edile (cantina, sala degustazioni e punto vendita) che acquistare attrezzatura specifica della cantina per un importo complessivo di 80.000 circa (40.000€ opere murarie e 40.000 € acquisti) a suo tempo non ho potuto aderire al bando OCM-Vite (FEAGA) in quanto non raggiungevo i minimali imposti dal bando, con il bando CSRD01 sono escluso in quanto sono finanziabili solo interventi relativi ad importi minimi di 150.000 €.Pertanto chiedo: una deroga ai minimali di spesa che consenta anche alle aziende vitivinicole medio-piccole di poter accedere a finanziamenti pubblici previsti nei bandi citati.

Risposta

La risposta è negativa. Il presente intervento, SRD01, può finanziare investimenti aziendali superiori a 150.000,00 euro. Gli investimenti aziendali per una spesa inferiore a 150.000,00 euro e gli investimenti extra-aziendali restano di pertinenza del FEAGA, per come già previsto nel paragrafo 18 del bando SRD01.

FAQ 9.20

Le chiedo se è agevolabile con la misura di cui Lei è responsabile la realizzazione di un impianto di produzione orticola fuori suolo e se il codice ateco 01 non risulta al SIAN come prevalente è possibile fare richiesta a valere sulla misura SRD01.

Risposta

Si conferma la possibilità di poter presentare domanda di sostegno a valere sull'intervento SRD01 per l'investimento da lei illustrato anche se il codice Ateco prevalente dell'azienda non sia codice 01.

Si ricorda, infine che deve essere iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA competente. Nel caso di impresa individuale/società semplice, è necessario essere iscritta nella sezione speciale "imprenditore agricolo/coltivatore diretto", nel caso di società di capitali, essere iscritta sia nella sezione ordinaria, sia nella

sezione speciale agricola o, in alternativa, avere la certificazione di cui al d.lgs. 99/2004 e smi.

FAQ 9.21

Un'azienda ha un progetto dei lavori già stabilito e titoli abilitativi in corso di validità. Per poter richiedere i titoli abilitativi ha dovuto provvedere alla scelta dei tecnici e della ditta che eseguirà i lavori. Alla data odierna, non ha ancora avviato i lavori.

Il criterio CR12, paragrafo 8.4, recita "Al fine di garantire l'effettivo incentivo del contributo pubblico, sono ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o dalla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine stabilito dalle stesse autorità di gestione non superiore a 24 mesi", pone, dunque, i seguenti quesiti:

- **avendo ottenuto un PdC nell'anno 2022 (ancora in corso di validità), l'azienda può comunque accedere alla premialità prevista non avendo avviato i lavori, pur avendo già individuato i tecnici e la ditta che eseguiranno i lavori;**
- **deve comunque eseguire la scelta tra i 3 preventivi previsti dalla "Ragionevolezza della spesa e dei costi unitari" - lettera d - per i lavori edili pur avendo già individuato la ditta che eseguirà i lavori per ottenere i titoli abilitativi?**
- **dovrà fare richiesta anche per i tecnici incaricati?**

Risposta

Preliminarmente si richiama il DRD 482 del 30/07/2024, a parziale modifica del DRD n. 477 del 25/07/2024, con il quale sono state apportate modifiche al criterio di ammissibilità delle operazioni CR12, consentendo l'avvio dei lavori o delle attività inerenti all'operazione da presentare a finanziamento non può comunque essere antecedente alla data di approvazione del bando, ovvero il 24/04/2024. Ai fini dell'assegnazione della premialità, il progetto dovrà presentare i requisiti di cui al criterio P04.1. La dimostrazione della ragionevolezza della spesa è presupposto per la sua stessa ammissibilità a contributo e deve essere dimostrata secondo le prescrizioni del bando (vedi paragrafo 11). Si ribadisce che non sono ammissibili spese sostenute prima della domanda di sostegno, fatta salva l'eccezione per le spese generali che, comunque, non devono essere antecedenti al 1° gennaio 2023.

10. Ragionevolezza Della Spesa e Costi Unitari

FAQ 10.1

Le tabelle dei costi unitari (UCS) per gli impianti arborei non prevedono costi relativi alla realizzazione di impianti serricoli, ma solo di protezione antigrandine. Quindi nel caso di realizzazione di un impianto frutticolo sotto serra (Es. nettarine sotto serra) la determinazione della spesa ammissibile è pari alla sommatoria dei costi unitari UCS sommati al costo dell'impianto serricolo a tunnel coperto da film plastico la cui spesa può essere determinata attraverso il computo metrico redatto dal tecnico utilizzando le voci indicate nel "Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici" vigente al momento della presentazione dell'istanza?

Risposta

Si. I costi per la realizzazione degli impianti arborei saranno determinati attraverso l'applicazione della "Metodologia per l'individuazione delle tabelle standard di costi unitari (UCS) per gli impianti arborei finanziati dagli interventi di Sviluppo Rurale - Aggiornamento 2023" dell'ISMEA, Per i costi unitari (UCS) di ISMEA il documento di riferimento e l'applicativo sono direttamente caricati nel BPOL. Per costi unitari (UCS) della Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Agraria i documenti sono disponibili alla pagina: http://www.agricoltura.regione.campania.it/CSR_2023-2027/SRD01.html

Pertanto, la spesa ammissibile per la realizzazione degli impianti serricoli è determinata, così come indicato

nel paragrafo 11 del bando SRD01 alla lettera D, attraverso il computo metrico redatto dal tecnico utilizzando le voci indicate nel “Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici” e supportate dalla presentazione dei n.3 preventivi così come indicato nel paragrafo 10.5 delle Disposizioni Comuni.

FAQ 10.2

Si chiede se per la determinazione delle spese relative alle prestazioni di professionisti, si dovranno chiedere numero 3 preventivi o si potrà richiedere il preventivo al solo tecnico di fiducia (sempre con riferimento alle linee guida per la ragionevolezza delle spese tecniche - versione 2.0).

Risposta

Si fa riferimento alle linee guida per la ragionevolezza delle spese tecniche - versione 2.0 allegando n. 1 preventivo per ogni professionista incaricato secondo quanto disciplinato dal bando:

“per la determinazione delle spese relative alle prestazioni di professionisti bisogna allegare alla domanda di sostegno il/i preventivo/i del/i tecnico/i, l’output dell’applicativo e il prospetto di calcolo effettuato secondo i criteri previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 143 del 31/10/2013 e ss.mm.ii – tabelle dei corrispettivi approvate con DM 17 giugno 2016”.

FAQ 10.3

1) Si chiede se gli onorari dovuti per le prestazioni professionali svolte prima della presentazione della domanda di sostegno e successivamente al 01/01/2023 sono finanziabili anche nel caso in cui il preventivo non è stato richiesto né è stato offerto tramite pec ma con scritture private;

2) si chiede se i preventivi richiesti ed offerti tramite pec “nelle more dell’adeguamento del SIAN” sono validi anche quando l’applicativo on line sarà reso disponibile;

3) i preventivi per la realizzazione dell’investimento devono essere acquisiti tramite la procedura predisposta sul SIAN o tramite richiesta via PEC?

Risposta

Come disciplinato dal bando sono ammissibili al sostegno le spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno ***solo se connesse alla progettazione dell’intervento proposto inclusi gli studi di fattibilità*** sino a 24 mesi prima e, comunque successivamente alla data del 1° gennaio 2023. In tale fattispecie, i rapporti instaurati con i professionisti seguono, inevitabilmente le regole del rapporto privatistico tra le parti. È opportuno precisare che la ragionevolezza della relativa spesa deve, comunque, essere stabilita conformemente al paragrafo 15.3 **“Documentazione attestante la ragionevolezza della spesa”** punto 3 “spese generali” nel rispetto dei limiti stabiliti dal paragrafo 9 del citato bando SRD01 (*vedasi anche risposta 10.2*).

Per i punti 2 e 3 si fa riferimento al DRD 477 del 25/07/2024 in cui è chiarito che “che, a causa del perdurare del problema tecnico relativo alla *“Gestione Preventivi per domanda di sostegno”* sul portale SIAN, i preventivi potranno in ogni caso essere richiesti e acquisiti dal richiedente tramite la propria casella di posta elettronica certificata ed allegati alla Domanda di Sostegno unitamente alla copia del messaggio PEC”;

FAQ 10.4

Considerato che il bando prevede due forme di sovvenzione:

- 1. rimborso spese effettivamente sostenute**
- 2. i costi unitari.**

visto che per la realizzazione di impianti fruttiferi e per le potature di oliveti e castagneti i costi saranno finanziabili esclusivamente attraverso i Costi Unitari, si chiede se per tali tipologie di spese è possibile prevedere anche i lavori in economia? e se il contributo è rendicontato in base al numero di piante o

superficie d'intervento effettivamente realizzato e non sulle spese effettivamente sostenute (come accade invece per la forma di sovvenzione numero 1)?

Risposta

I costi unitari (elaborazione ISMEA ed elaborazione Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Agraria) prevedono delle precise metodologie di calcolo in riferimento alle specifiche caratteristiche dell'impianto arboreo e o delle piante e/o della pratica da effettuare. È cura del professionista fornire tutte le notizie utili alla corretta individuazione, quantitativa e qualitativa, del costo unitario di riferimento. Va da sé che in assenza di elementi utili alla corretta individuazione del costo unitario, sia quantitativo che qualitativo, la spesa corrispondente non trova ragione di essere ammessa.

L'utilizzo dei costi unitari, per la specificità degli stessi, non è soggetto a dimostrazione della spesa sostenuta, fermo restando sempre il rispetto della normativa fiscale e previdenziale dell'impresa richiedente.

FAQ 10.5

In qualità di tecnico incaricato alla progettazione di interventi di ristrutturazione di un'azienda agricola esistente, con la presente richiede se un'azienda zootecnica bufalina che ha già impegnato l'intera potenza massima ammissibile per unità di SAU, così come sancito dalla Tabella 1 del bando di cui all'oggetto, può introdurre nel proprio parco macchine carri miscelatori semoventi destinati all'alimentazione dei capi allevati mediante la tecnica dell'unifeed.

A parere dello scrivente la potenza della macchina agricola menzionata (carro miscelatore semovente) non può rientrare nel computo massimo stabilito dal bando in quanto trattasi di macchina destinata esclusivamente alla cura del bestiame allevato e non anche alla preparazione dei terreni. Agendo come prescritto dal bando, infatti, si può giungere al paradosso per cui un'azienda che ha in dotazione trattrici agricole che saturano già di per sé la capienza massima in termini di potenza (rapportata sia alla superficie coltivata che agli UBA) non può introdurre nel ciclo produttivo aziendale macchine dedicate esclusivamente alla cura dei capi ancorché alla data di rilascio della domanda ne risulti priva.

Ciò posto, a parere del sottoscritto, va da sé che l'acquisto di macchine semoventi dedicate alla cura dei capi allevati (nel caso di specie carro miscelatore semovente) non possono (né devono) rientrare nel computo complessivo della potenza massima ammissibile prevista dal Bando di finanziamento CSR CAMPANIA SRD01.

Risposta

NO. Il progetto di sviluppo aziendale, in caso di integrazione del parco macchine esistente, deve tener conto di quelle già in uso al fine del calcolo della potenza massima ammissibile, tenendo conto che le motorizzazioni elettriche nel calcolo della potenza concorrono per il 40% della potenza nominale.

FAQ 10.6

Una azienda suinicola beneventana vuole investire nella produzione di suinetti. Avrebbe bisogno di allestire 10 sale parto con relative gabbie per la gestazione delle scrofe. Sul prezzario regionale esiste la voce CAM24_V05.020.045.B che descrive una gabbia della tipologia necessaria all'azienda suinicola. I problemi si riscontrano quando si considerano:

1. il prezzo riportato sul prezzario regionale è circa la metà di quello di mercato.

2 la gabbia di cui avrebbe bisogno l'allevatore è innovativa rispetto a quella indicata sul prezzario. Considerato che è escluso valutare la possibilità di fare un nuovo prezzo considerato il limite del 25%, visto che la maggior parte dell'investimento riguarda l'acquisto delle gabbie; sarebbe possibile adottare la procedura di comparazione dei tre preventivi riportata nel bando al punto e del capitolo 11? la luce di

quanto sopra evidenziato si richiedono chiarimenti in merito.

Risposta

Nel caso in specie per la presentazione dei 3 preventivi, secondo quanto stabilito dalle Disposizioni comuni al CSR Campania 2023/2027 (DRD 943/2023) e dal Bando SRD01, le richieste di preventivi devono essere formulate sulla base di un computo metrico redatto dal tecnico progettista secondo le voci indicate nel "Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici" vigente al momento della presentazione dell'istanza. Per le opere non indicate nel suddetto prezzario di riferimento, dovrà essere determinato uno specifico nuovo prezzo (NP), attraverso una dettagliata analisi dei costi. In ogni caso, l'importo dei lavori definito con il ricorso a nuovi prezzi non può superare il 25% dell'importo totale dei lavori.

FAQ 10.7

Nel capitolo 11 de testo coordinato del bando SRD01 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole" "RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA E COSTI UNITARI", al seguente paragrafo prevede che: per tutti gli altri investimenti e le forniture non compresi nei punti precedenti. Per la verifica della ragionevolezza dei costi relativi agli investimenti connessi alla produzione di energia da fonti rinnovabili, che rientrano nelle forniture, per le opere prefabbricate e per tutto quanto non previsto nei punti precedenti è richiesta la presentazione di n. 3 preventivi dettagliati....

1. Si chiede se nel caso di nuova costruzione in prefabbricazione (c.a.p.), non essendoci i prezzi da prezzario regionale, è bastevole ai fini della determinazione della ragionevolezza del costo la presentazione dei 3 preventivi dettagliati ovvero di quale altre cosa c'è bisogno; se nel computo metrico debba essere riportato il costo della struttura prefabbricata secondo il preventivo economicamente più conveniente.

Risposta

Per le costruzioni in prefabbricazione (c.a.p.) sono richiesti i 3 preventivi dettagliati secondo le procedure indicate dal bando e dalle Disposizioni Comuni.

FAQ 10.8

Per gli impianti di Actinidia a tendone l'unità di costo standard riconosce una densità massima di 400 piante ad ha avente sesto di impianto pari a 5x5. Nel voler realizzare un impianto di kiwi con sesto di impianto pari a 3x4,5 avendo una densità di 740 piante ad ha si chiede se per la realizzazione di tale impianto si può ricorrere alla ricerca di offerta mediante preventivo fornito da ditte specializzate.

Risposta

No. I costi per la realizzazione dell'impianto così come indicati saranno determinati attraverso l'applicazione della "Metodologia per l'individuazione delle tabelle standard di costi unitari (UCS) per gli impianti arborei finanziati dagli interventi di Sviluppo Rurale - Aggiornamento 2023" dell'ISMEA, pertanto non saranno finanziati costi aggiuntivi, diversi da quelli già previsti dalla metodologia, anche se dovuti ad eventuali accessori o caratteristiche aggiuntive.

FAQ 10.9

Il bando in oggetto prevede tra gli interventi ammissibili anche i miglioramenti fondiari la cui ragionevolezza dei costi è garantita grazie alle tabelle standard dei costi unitari (UCS Ismea).

Con la presente si chiede se in fase di realizzazione dell'investimento tali interventi possono essere realizzati in economia dal beneficiario o comunque bisogna affidarsi ad un'azienda contoterzista che deve realizzare l'opera. In altre parole, in fase di presentazione della domanda di pagamento si rendiconta la fattura del conto terzista o anche il lavoro fatto in economia nel limite ammesso?

Risposta

Si rimanda alla FAQ 10.4

FAQ 10.10

- 1. Con la presente richiedo chiarimento/spiegazione in merito alla realizzazione di un impianto ex novo di fico bianco del Cilento da inserire in DDS per intervento SRD01.
Ho notato che gli UCS di ISMEA (aggiornamento 2020) non contempla il costo per questo tipo di coltura (ficheto) pertanto nella redazione di BPOL si deve assimilare/adattare alle voci presenti oppure si deve far riferimento ad altro parametro?
In caso che non si debba prendere di riferimento il parametro UCS ISMEA come si devono gestire i preventivi unico o tre comparativi?**
- 2. Per la realizzazione di nuovi vigneti da vino con autorizzazioni assegnate da riserva regionale considerato che l'opuscolo "Metodologia per l'individuazione delle tabelle standard di costi unitari (UCS) per gli impianti arborei finanziati dagli interventi di Sviluppo Rurale -Aggiornamento 2023" dell'ISMEA" non riporta i costi per vigneti da vino, è possibile utilizzare le tabelle incluse nel Regolamento (UE) n.2021/2115, art. 58 - Piano Strategico della PAC 2023/2027 – Intervento settoriale della Ristrutturazione e Riconversione Vigneti - Campagna2023-24**
- 3. Buona sera vorrei partecipare al Bando indicato in oggetto prevedendo l'impianto di un ficheto per la produzione di fichi secchi da commercializzare in confezioni da snack. I costi unitari elaborati da ISMEA e dall'Università Federico II di Napoli Dipartimento di Agraria non prevedono l'impianto di ficheti, né mi è stato possibile reperire il costo delle piante di fico nel prezzario delle OO.PP. della Campania.
Chiedo se fosse possibile utilizzare i costi relativi a colture arboree (simili) quali il susino o l'albicocco. Oppure dovrei fare un'analisi prezzi?**

Risposte

Per le tipologie di spesa che non rientrano nella Metodologia per l'individuazione delle tabelle standard di costi unitari (UCS) si rimanda al paragrafo n. 11 "Ragionevolezza della spesa e costi unitari" del bando ed alle previsioni relative alla giustificazione dei costi mediante preventivi.

FAQ 10.13

Si chiede il seguente chiarimento relativamente al csr della Campania 2023/2027 - intervento srd01.

- 1. Un mio cliente deve presentare richiesta di contributo per la realizzazione di un frantoio aziendale il cui costo sarà determinato attraverso l'applicazione della metodologia delle tabelle standard di costi unitari per i frantoi oleari; tanto premesso si chiede se per il principio della ragionevolezza della spesa è corretto acquisire solo un preventivo.**
- 2. Inoltre, nella relazione tecnica, nel quadro economico del progetto - inserimento voce di spesa. Ragionevolezza dei costi - è corretto cliccare l'opzione "costi standard"?**

Risposte

- 1)** Si rinvia al paragrafo 11 del bando, ed in particolare per quanto riguarda i costi standard si ribadisce che non deve essere presentato, a corredo della domanda di sostegno, alcun preventivo
- 2)** Si è corretto cliccare l'opzione costi standard

FAQ 10.14

Vorrei sapere se un imprenditore agricolo che è anche titolare di una impresa edile individuale (non società), in caso di buon esito del finanziamento pratica SRD01, può eseguire i lavori per la propria azienda agricola?.

Grazie."

Risposta

Ai sensi del paragrafo 11. lett. d) del bando, per dimostrare la ragionevolezza della spesa delle costruzioni e/o le ristrutturazioni è richiesta la presentazione di n. 3 preventivi, secondo le condizioni previste dalle Disposizioni comuni paragr. 10.5.2.1. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da almeno tre ditte in concorrenza), comparabili e competitive.

L'esecuzione di lavori edili per la propria azienda non è, pertanto, ammissibile.

FAQ 10.15

In merito al bando SRD01 si chiedono informazioni per la determinazione del costo di impianti serricoli tecnologicamente evoluti.

In particolare, per gli impianti serricoli tecnologicamente evoluti, le cui caratteristiche costruttive non sono ricomprese nelle voci del prezzo delle opere pubbliche della Regione Campania (edizione 2024), si chiede se è possibile ricorrere a preventivi forniti da ditte specializzate del settore vista la loro specificità costruttiva e tecnologica, in considerazione che tale possibilità era già prevista nel prezzo per opere di miglioramento fondiario adottato dalla Regione Campania fino all'anno 2021.

Nello specifico l'impianto serricolo tecnologicamente evoluto in progetto è caratterizzato da una struttura metallica prefabbricata, a trave orizzontale con orditura del tetto eseguita mediante la realizzazione di piccole navate a doppio spiovente con tamponatura in vetro temprato.

Risposta

Il prezzo delle OOPP della Campania, ed. 2024, contempla diverse tipologie di serre, a cui corrisponde un prezzo a mq a seconda della complessità della struttura, del materiale di copertura e del grado di funzionalità, che rappresentano quasi l'intera gamma di strutture in uso nella moderna agricoltura.

Una diversa attenzione va posta sulle strutture serricole che presentano particolari specificità, in primis la copertura in vetro, che determinano un peso unitario della struttura in acciaio superiore a kg 8,00 per m² di superficie coperta, una luce delle campate superiore a ml 12,00 ed un rapporto superiore a 2,75 m³/m².

Si tratta di strutture che, per le loro peculiari caratteristiche, sono assimilabili a sistemi produttivi complessi per la connessione con altri impianti specifici capaci di condizionare in modo più o meno automatizzato i principali fattori della produzione: luce, temperatura, umidità, CO₂, acqua e fertilizzanti.

Queste strutture sono caratterizzate da un più elevata complessità progettuale, le cui caratteristiche costruttive sono strettamente collegate a specifiche tecniche produttive necessarie per le colture agrarie.

Tali peculiarità e la contemporanea presenza della copertura in vetro, rendono possibile assimilare questo tipo di struttura alle opere prefabbricate per le quali è prevista su una dettagliata richiesta e la presentazione di 3 preventivi confrontabili.

FAQ 10.15

In riferimento di quanto in oggetto si chiede quanto segue:

relativamente ai contenuti minimi dei preventivi il bando rimanda alle disposizioni comuni emanate con DRD 943 del 21/12/2023 le quali al punto a) riportano testualmente quanto segue:

I preventivi devono necessariamente riportare i seguenti dati essenziali:

- a) ragione sociale e partita IVA, numero offerta e/o data, indirizzo della sede legale e/o amministrativa;"
- b) Nella compilazione della relazione tecnica SIGEI la data e il numero del preventivo scelto sono richiesti come campi obbligatori da compilare. In ottemperanza di quanto indicato dalle Disposizioni Comuni alcuni preventivi pervenuti non riportano il numero, si chiede pertanto se è sufficiente indicare nel campo n. preventivo della relazione SIGEI lo stesso valore della data al fine di procedere all'inserimento evitando in tal modo di procedere a nuove richieste di preventivo.

Risposta

Al fine di consentire la compilazione della relazione tecnica agronomica economica è consentito, in luogo del numero del preventivo quanto mancante, inserire la data di rilascio indicata.

FAQ 10.16

In merito al bando della misura SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole - pubblicato con D.D. n°255 del 24/04/2024 e ss.mm.ii., si pone il seguente quesito.

Relativamente alla ragionevolezza della spesa, di cui all'art.11 lettera c del bando, si legge che per quanto riguarda gli impianti arborei, i costi saranno determinati attraverso "Metodologia per l'individuazione delle tabelle standard di costi unitari (UCS) per gli impianti arborei finanziati dagli interventi di Sviluppo Rurale - Aggiornamento 2023 dell'ISMEA", considerato che in tale documento si fa riferimento all'uva da tavola ma non all'uva da vino, si chiede come bisogna procedere per un nuovo impianto per uva da vino. Bisogna chiedere i 3 preventivi o si considerano gli UCS validi per l'uva da tavola ?

Risposta

1. La dimostrazione della ragionevolezza della spesa è presupposto per la sua stessa ammissibilità a contributo e deve essere dimostrata secondo le prescrizioni del bando (vedi paragrafo 11);
2. No. I costi standard per gli impianti arborei sono quelle previste dalla lettera c paragrafo. 11 e pertanto non si applicano per gli impianti di vigneto.

11. [Importi ed Aliquote del Sostegno](#)

FAQ 11.1

In merito alla formazione e competenza, anche al fine di avere il riconoscimento della condizione di "giovane agricoltore" è ammissibile raggiungere le 150 ore sommando un corso di 100 ore organizzato e finanziato dalla Regione Campania e un corso autofinanziato di 50 ore entrambi svolti da un ente di formazione riconosciuto e su materie attinenti al piano di sviluppo aziendale?

Risposta

Il possesso del requisito della formazione e competenza è possibile dimostrarlo attraverso la partecipazione ad uno o più corsi di formazione di almeno 150 ore (anche cumulate), con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalla Regione.

FAQ 11.2

Si chiede se il richiedente in possesso di titolo di scuola secondaria di secondo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni, quale coltivatore diretto, è in possesso dei requisiti di formazione e competenza.

Risposta

Si. Il richiedente in possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale è in possesso del requisito di formazione e competenza come indicato nel paragrafo 4.1.5.3 del PSP (Versioni 2.1 - Settembre 2023).

FAQ 11.3

Le chiedo cortesemente di potermi indicare quali sono i parametri vincolanti per poter accedere alla maggiorazione del fondo perduto in riferimento alla categoria dei Giovani Agricoltori.

Ad oggi nel PSP sono riportati due parametri necessari per poter godere di tale beneficio, nel dettaglio:

- Età anagrafica minore di 40 anni
- Titolo di studio inerente con l'attività agricola

In riferimento a quanto riportato le chiedo cortesemente se esistono ulteriori vincoli.

Risposta

Al fine della applicazione della maggiorazione dell'aliquota di sostegno del 10% è considerato Giovane Agricoltore il richiedente che soddisfa, alla data del 24/04/2024 (data di approvazione del bando), i requisiti stabiliti dal paragrafo 1.2 del capito 1 "DEFINIZIONI" del bando SRD01.

FAQ 11.4

In riferimento ai costi semplificati nell'acquisto di un frantoio oleario, quando vado ad inserire i dati nel BPOL per calcolare il costo ammissibile, come capacità produttiva minima mi riporta solo "capacità oraria 1000-2000- il frantoio che la mia azienda vuole acquistare ha una capacità oraria di 500kg/h come faccio a quantificare codesto costo?

Risposta

Premesso che la richiesta è alquanto generica, si precisa che nel calcolo delle UCS, ISMEA ha rilevato che per capacità di trasformazione orarie che vanno da 200 a 1.000 Kg/h di olive, gli impianti in continuo sono generalmente richiesti e ceduti senza la sezione di separazione, e, quindi, i costi standard si calcolano con l'opzione separatore "assente".

2.1 Frantoi oleari con controllo elettromeccanico

Tabella 2 - Unità di Costo Standard di frantoi a controllo elettromeccanico per fasce di capacità di lavorazione

Capacità oraria di lavorazione (Kg/h)		Sez. Separazione	Costo standard impianto
da	a		
200	499	assente	€ 53.656,27
500	799	assente	€ 102.491,64
800	1.000	assente	€ 146.680,44
1.000	2.000	presente	€ 267.256,56
2.001	3.000	presente	€ 323.012,33
4.000	5.000	presente	€ 404.412,46
6.000	10.000	presente	€ 553.890,18

Fonte: Elaborazioni RRN

2.2. Frantoi oleari con controllo elettronico

Tabella 3 - Unità di Costo Standard di frantoi a controllo elettronico per fasce di capacità di lavorazione

Capacità oraria di lavorazione (Kg/h)		Sez. Separazione	Costo standard impianto
da	a		
200	499	assente	€ 59.021,89
500	799	assente	€ 112.740,81
800	1.000	assente	€ 161.348,48
1.000	2.000	presente	€ 293.982,22
2.001	3.000	presente	€ 355.313,57
4.000	5.000	presente	€ 444.853,71
6.000	10.000	presente	€ 609.279,21

Fonte: Elaborazioni RRN

Con condizioni diverse, sono necessari maggiori dettagli per circostanziare una risposta.

FAQ 11.5

Con riferimento alla rendicontazione della spesa a SAL e/o SALDO - Tipologia di intervento SRD01 che per la realizzazione di impianti fruttiferi e per le potature di oliveti e castagneti i costi e la relativa spesa saranno determinate esclusivamente attraverso l'utilizzo i Costi Unitari Standard;

Vista la vostra risposta alla domanda, riferimento FAQ 10.4 del 29/07/2024, con cui si precisava tra l'altro che "L'utilizzo dei costi unitari, per la specificità degli stessi, non è soggetto a dimostrazione della spesa sostenuta, fermo restando sempre il rispetto della normativa fiscale e previdenziale dell'impresa richiedente";

Considerato che il richiedente sia un IAP oppure IA il quale non avendo posizione INAIL no può fornire prestazioni manuali direttamente e per poter realizzare opere in economia deve avere personale regolarmente assunto, formato ed in possesso delle specifiche qualifiche/abilitazioni per poter essere impiegato nella esecuzione delle operazioni di potatura , ecc.;

Da quanto innanzi e con riferimento al rispetto della normativa fiscale e previdenziale dell'impresa richiedente indicata nella precedente risposta con la presente si richiedono ulteriori e più precisi chiarimenti in merito alla rendicontazione della spesa ammessa in sede di richiesta di SAL e/o Saldo nello specifico "In caso di lavori eseguiti in economia e con personale proprio dell'azienda cosa l'azienda deve provvedere ad allegare?

- Una dichiarazione sostitutiva in cui il titolare dichiara il numero del personale assunto con le relative qualifiche e coperture previdenziali ed assistenziali impiegato nella esecuzione dei lavori oppure anche le copie delle buste paghe quietanzate?

- non deve allegare documentazione giustificativa per la manodopera impiegata nell'esecuzione dei lavori in economia?

Risposta

Si conferma la risposta fornita con la **FAQ 10.4 del 29/07/2024**

FAQ 11.6

Sono un Agronomo che è stato incaricato ed accreditato da parte di una società agricola della progettazione di una cantina. Vorrei sapere in via definitiva se per le spese tecniche sono necessari, così come dal paragrafo 10.5.2.1 delle Disposizioni Comuni a cui rimanda il Bando di Misura, tre preventivi di tre diversi professionisti. Nel caso di immobili (come la cantina in esame da realizzare) intervengono ai fini dell'Autorizzazione sismica, oltre l'Agronomo, anche l'Ingegnere, il geologo ed il collaudatore statico. Bisogna acquisire n. 3 preventivi per ogni professionista sopra indicato o basta il mio preventivo che racchiuda tutte queste figure così come fatto con le programmazioni precedenti?

Risposta

La dimostrazione della ragionevolezza della spesa richiesta ed afferente ai professionisti è presupposto per la sua stessa ammissibilità a contributo e deve essere dimostrata secondo le prescrizioni del bando di paragrafo 11 lett. f.

12. [Principi e Criteri Di Selezione](#)

FAQ 12.1

In relazione alle aziende florovivaistiche, la certificazione di processo richiesta è la Global o l'ISO? Inoltre, la certificazione in questione è essenziale per l'accesso al bando SRD01 o serve esclusivamente per ottenere il punteggio previsto al criterio di selezione P05 - 5.1.1. b)

Risposta

Le certificazioni in questione non sono pregiudizievoli alla partecipazione al bando. Per le produzioni florovivaistiche, al fine dell'ottenimento della premialità di cui al principio 5.12, è richiesto la presentazione a corredo della domanda di sostegno del parere positivo dell'organismo di certificazione, riconosciuto da Accredia, in merito alla coerenza del progetto presentato, con la domanda di sostegno, rispetto ai requisiti che l'impresa deve possedere per ottenere la certificazione di processo e/o di prodotto. (**certificazione da produrre all'atto della domanda di Saldo**).

FAQ 12.2

Per le aziende florovivaistiche al fine di ottenere il punteggio le certificazioni Global Gap e le ISO sono utili?

Risposta

Le certificazioni già in possesso dall'azienda, all'atto della presentazione della domanda di sostegno, non sono utili al fine del riconoscimento della premialità.

Per le produzioni florovivaistiche la premialità, di cui al principio 5.1.1 b, si attribuisce solo in presenza di parere positivo rilasciato dall'organismo di certificazione, riconosciuto da Accredia, in merito alla coerenza del progetto presentato con la domanda stessa, rispetto ai requisiti che l'impresa deve possedere per ottenere la certificazione di processo e/o di prodotto (**certificazione da produrre all'atto della domanda di Saldo**).

FAQ 12.3

Per il bando SRD01 quale "Tabella di raccordo fra voci di rubrica della Produzione Standard Campania e produzioni aziendali da Fascicolo" bisogna utilizzare?

Risposta

Al seguente indirizzo web: http://www.agricoltura.regione.campania.it/CSR_2023-2027/SRD01.html è disponibile la tabella di raccordo fra voci di rubrica della Produzione Standard Campania e produzioni aziendali da Fascicolo oltre alle note metodologiche per il calcolo della produzione standard.

FAQ 12.4

Al criterio di selezione 5.1.1. a), il punteggio sarà attribuito solo in presenza di almeno una produzione aziendale certificata, con una DOP e/o una IGP, alla data di rilascio della domanda di sostegno. Nella fattispecie, per l'attribuzione del punteggio è sufficiente allegare nella domanda di sostegno la documentazione attestante la conferma della presenza nell'elenco degli operatori idonei DOP e IGP

Risposta

SI. Il punteggio sarà attribuito solo in presenza di almeno una produzione aziendale **aderente a regimi di qualità**, con una DOP e/o IGP, alla data di rilascio della domanda di sostegno.

Si evidenzia che il singolo punteggio verrà attribuito solo se è presente almeno un investimento che valorizzi la specifica qualità per almeno il 10% della spesa di progetto (con esclusione delle spese generali).

FAQ 12.5

In un progetto di ammodernamento di strutture zootecniche allevatoriali, nel calcolo del punteggio della misura SRD01, può essere compreso l'importo della costruzione di un fienile dimensionato all'attività zootecnica aziendale?

Risposta

No. Nell'ambito di un progetto di ammodernamento di strutture a servizio della produzione zootecnica la realizzazione di un fienile e/o un deposito non concorre alla attribuzione della premialità. Il costo relativo deve essere imputato alla tipologia di intervento n. 13.

FAQ 12.6

In un'azienda agricola ad indirizzo prevalentemente zootecnico, il piano di miglioramento prevede l'ammodernamento della struttura adibita a stalla e la realizzazione ex novo di una struttura destinata a fienile e deposito cereali; l'importo della nuova struttura, nella declaratoria punteggio, deve essere inserito al punto n. 8 o al punto n. 13?

Risposta

Come disciplinato dal Bando in oggetto ed in particolare dai principi e criteri di selezione il costo della struttura (stalla) deve riferirsi al punto 8 della "tipologia di interventi", mentre il costo del fienile e del deposito al punto 13 della "tipologia di interventi".

FAQ 12.7

Come attribuire il punteggio se il richiedente, invece di quattro tipologie di investimento (come da vostra ipotesi prevista per il punto p04.2) procede ad investire in 1 o 2 tipologie di investimento.

Risposta

Il punteggio complessivo è calcolato come media dei singoli pesi, delle varie tipologie d'investimento previsti dall'azienda, ponderata con la relativa spesa ammissibile (escluso le spese generali). Il calcolo terrà conto della diversificazione progettuale e riconoscerà il max punteggio in presenza di 2 o più tipologie di investimento (non rientra nel calcolo numerico la tipologia n. 13).

È possibile procedere anche con n. 1 solo tipologia di investimento ed il punteggio relativo si attribuisce come riportato nel principio di selezione P 04.2

FAQ 12.8

Biologico punteggio commercializzazione. Per l'assegnazione del punteggio previsto dal principio di selezione P05 "...azienda che commercializza prodotto biologico certificato ai sensi dell'art. 35 Reg. 2018/848..." è sufficiente presentare il certificato di conformità nel quale sono elencati i prodotti che l'azienda può commercializzare in bio oppure occorre prestare documenti fiscali (ddt e/o fatture) ad evidenza della commercializzazione di prodotti bio?

Risposta

Per l'assegnazione del punteggio previsto dal principio di selezione P05 è necessario presentare la documentazione atta a dimostrare che l'azienda commercializza prodotto biologico certificato ai sensi dell'art. 35 Reg. 2018/848 (fattura, registro delle vendite, o documento equipollente, di prodotti biologici vidimato dall'organismo di certificazione).

Si evidenzia che il singolo punteggio verrà attribuito solo se è presente almeno un investimento che valorizzi la specifica qualità per almeno il 10% della spesa di progetto (con esclusione delle spese generali).

FAQ 12.9

Ai fini del riconoscimento del punteggio di merito (Principio 02) è sufficiente avere solo età anagrafica di 41 anni non ancora compiuti vero?

Risposta

SI. Per l'attribuzione del punteggio secondo il Principio 02 alla data del 24/04/2024, il richiedente (titolare di ditta individuale o rappresentante legale nel caso delle società) non deve avere un'età superiore a 40 (41 non compiuti).

FAQ 12.10

Si chiede, in caso di realizzazione/ristrutturazione di impianti serricoli, se per la premialità del punto P04.2 è obbligatorio prevedere sistemi gestionali di coltivazione, anche in fuori suolo, efficientamento energetico, impianti, macchine, attrezzature, strumentazione e sensoristica multiparametrica, per la

gestione delle variabili microclimatiche, della luce, dei principali aspetti chimico-fisici del sistema aria, acqua, piante e/o impianti, attrezzature e servizi in avanserra.

Risposta

NO, a condizione che venga sempre assicurata la funzionalità e la messa in esercizio dell'impianto serricolo (presenza di coltivazione di colture agrarie).

FAQ 12.11

Salve, sono qui a chiedervi i seguenti chiarimenti in merito alla misura SRD01:

In riferimento all'assegnazione del punteggio P05 un'azienda con l'intera SAU in biologico per il quale è previsto un punteggio di 6 punti, che commercializza il prodotto bio per il quale è previsto un punteggio di 6 punti, si possono cumulare i due punteggi per un totale di 12 punti?

1) In riferimento all'assegnazione del punteggio P05 un'azienda che alla presentazione della domanda risulta iscritta per almeno una produzione aziendale ad una DOP e/o a una IGP ma che non ha mai commercializzato tale prodotto con fatture di vendita da allegare alla domanda è comunque attribuito il punteggio di 10?

Risposta

I punteggi di cui al principio P05 "SISTEMI PRODUTTIVI SUI QUALI INSISTONO GLI INVESTIMENTI" come recita il bando SRD01 sono cumulabili fino al massimo di 16° alle seguenti condizioni:

Il singolo punteggio verrà attribuito solo se è presente almeno un investimento che valorizzi la specifica qualità per almeno il 10% della spesa di progetto;

L'attribuzione del punteggio 5.1.2a "azienda che commercializza prodotto biologico certificato ai sensi dell'art. 35 Reg. 2018/848 o di altro documento giustificativo in corso di validità ai sensi del Reg. 834/2007, relativo all'adesione al sistema di produzione biologica" è subordinato alla presentazione, a corredo della domanda di sostegno, del registro delle vendite, o documento equipollente, di prodotti biologici vidimato dall'organismo di certificazione.

FAQ 12.12

Con la presente intendo chiedere un chiarimento in merito all'applicazione del criterio di selezione di cui al punto P05-5.11b "produzione florovivaistiche" ed in particolare sulla definizione di "produzioni florovivaistiche."

Risposta

Per produzioni florovivaistiche si intende l'attività professionale di produzione e commercializzazione di fiori recisi e di piante in un complesso di serre e vivai (vocabolario Treccani).

Per l'attribuzione del punteggio si rimanda alla faq 12.2.

13. [Modalità e Termini di Presentazione della Domanda di Sostegno](#)

FAQ 13.1

Chiedo gentili informazioni in merito al progetto SRD01, ovvero se è possibile presentare tale progetto con la qualifica di Agrotecnico e non come Agronomo.

Risposta

Si

FAQ 13.2

Relativamente al Bando in oggetto, pubblicato dalla Regione Campania, devo scaricare per un mio cliente

la domanda in modalità telematica dal sito del nuovo portale Sian, ma non trovo la sezione dedicata.
Potreste darmi supporto in merito?

Ho anche contattato direttamente il Sian, ma mi hanno risposto di rivolgermi alla Regione competente poiché per la prima volta mi occupo di supporto per la presentazione di una domanda (SRD01), avrei bisogno, gentilmente, di due indicazioni/informazioni:

1. Codice per la licenza "Business Plan On Line" (BPOL-PSR/PSP);
2. Come è possibile attivare il servizio SRD01 sul SIAN per poter procedere alla presentazione della domanda.

Risposta

Al fine della presentazione della domanda si rimanda al paragrafo 15 del Bando SRD01 mentre per l'inserimento dei Liberi professionisti nell'Area riservata del Portale SIAN per la presentazione delle domande di sostegno del CSR Campania 2023-2027 bisogna far riferimento alla procedura presente al seguente link: http://www.agricoltura.regione.campania.it/CSR_2023-2027/abilitazione-SIAN.html

FAQ 13.3

Le scrivo per porle un quesito in merito la misura srd 001.

il caso in esame prevede un progetto per l'ammodernamento di una stalla già autorizzato, ma non è stato previsto l'approvvigionamento di energia da fonte rinnovabile (impianto fotovoltaico). detto ciò, per installarlo occorrerebbe una semplice cila ma l'installazione richiede i pareri perché l'azienda si trova in area parco. il punteggio dei 5 punti del principio 4 è attribuibile essendo la stalla esecutiva e l'impianto esecutivo grazie alla cila ma sprovvista di pareri attribuibile essendo la stalla esecutiva e l'impianto esecutivo grazie alla cila ma sprovvista di pareri?

Risposta

No. Il punteggio indicato nel criterio di selezione P04 è un criterio di premialità riconosciuto solo alla domanda di sostegno a cui sono allegati, tutti i titoli abilitativi, pareri, nulla osta e autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto (cfr Progetto cantierabile).

14. Documentazione da allegare alla domanda di Sostegno

FAQ 14.1

In riferimento al bando in oggetto si chiede se al paragrafo 15.3, punto 3. Per le spese generali, per Preventivo ed output della procedura di calcolo delle spese tecniche e prospetto di calcolo ai sensi del DM 143/2016, il DM 143/2016 riportato è un errore? Ovvero ci si riferisce al DM 143/13 o al DM 17/06/2016 citato più volte all'interno del bando?

Risposta

È un refuso si riferisce al DM 17/06/2016. Tale correzione è stata riportata nel testo coordinato del bando pubblicato sulla pagina: http://www.agricoltura.regione.campania.it/CSR_2023-2027/SRD01.html

FAQ 14.2

In merito al bando in oggetto, si fa presente che non sono reperibili (né allegati al bando e né sul sito) i richiamati allegati 5 "dichiarazione di affidabilità" e allegato 7 dichiarazione giovane agricoltore.

Risposta

Con DRD n. 331 del 30/05/2024, di modifica ed integrazioni al bando, è stabilito che a seguito della semplificazione del flusso documentale non sono necessari gli allegati 05 "Dichiarazione sostitutiva Affidabilità e altri requisiti" e 07 "Dichiarazione requisiti giovane agricoltore", in quanto assorbiti nella

relazione tecnica agronomica economica, sotto forma di autocertificazione, art. 46 del DPR 445/2000, sottoscritta dal richiedente.

FAQ 14.3

Si chiede se per la redazione del BPOL bisogna acquisire le fatture dell'ultimo triennio.

Risposta

Nella redazione del BPOL la rappresentazione della situazione contabile e fiscale del richiedente è quella desumibile dalle scritture contabili e fiscali dello stesso.

FAQ 14.4

Nella relazione tecnica viene richiesta la produzione ad ettaro delle colture. Si chiede se deve essere indicata la media di produzione nell'azienda e nel tempo o la produzione nella azienda nell'ultima annata agraria. L'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un fabbricato sito in una zona agricola senza alcun vincolo paesaggistico o di altro tipo, trattandosi di un intervento di edilizia libera, ai fini del punteggio dei 5 punti previsti dal principio P04.1, deve considerarsi alla stregua dei progetti che prevedono solo acquisti e che sono difatti cantierabili.

Risposta

1. Nella relazione tecnica sono richiesti elementi utili alla dimostrazione della ragionevolezza e correttezza dei dati inseriti nel BPOL;
2. E' cura del progettista descrivere l'articolazione dell'iter autorizzativo da intraprendere o intrapreso per l'attuazione del piano di sviluppo aziendale, con indicazione degli eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti, ovvero dei titoli autorizzativi necessari. Quando ne ricorrono le condizioni il punteggio, di cui al P04.1, è assegnato anche ai progetti che prevedono solo acquisti e che sono difatti cantierabili.

FAQ 14.5

Nel BPOL vengono già indicate, tra l'altro, le produzioni unitarie ed i prezzi di alcune colture da utilizzare per il calcolo dei loro risultati economici; si chiede se bisogna utilizzare i dati del BPOL o le produzioni ed i prezzi effettivamente riscontrati nelle singole aziende senza tener conto delle "anomalie" eventualmente conseguenti ed evidenziate nel predetto BPOL.

Risposta

Nella redazione del BPOL il confronto tra i dati immessi e i dati presenti in banca dati, restituisce **una evidenza di anomalia se il valore dichiarato va oltre l'intervallo del $\pm 40\%$ rispetto al dato di riferimento.**

Per il valore anomalo deve essere fornita una giustificazione delle discrepanze riscontrate nella relazione tecnica economica agronomica.

15. [Modalità e Tempi di esecuzione del progetto](#)

FAQ 15.1

Si chiede il seguente chiarimento relativamente al CSR dei Campania 2023/2027 – intervento SRD01.

Nel menu principale di introduzione al BPOL e nel manuale di uso alla compilazione dello stesso viene riportato che lo schema è riferito al BPOL del Psr Campania 2014/2020;

Inoltre, lo schema di BPOL attualmente sul sito Sian prevede, tra l'altro, che la relazione descrittiva venga

inserita nel ripetuto BPOL mentre nei convegni illustrativi dell'intervento si è precisato che la relazione descrittiva debba essere un allegato autonomo dal BPOL.

Si chiede pertanto se il BPOL da utilizzare è quello disponibile sul Sian.

Risposta

Il business plan rinvenibile sulla pagina AGEA -SIAN alla sezione sviluppo rurale interventi NO SIGC e poi Gestione Business Plan-Rete Rurale Nazionale 2023/2027 è il documento ufficiale da utilizzare per la partecipazione al bando SRD01 ed inoltre la relazione tecnica agronomica economica non deve essere allegata al business plan ma elaborata secondo le indicazioni fornite al paragrafo 15.4.2

FAQ 15.2

Si chiedono i seguenti chiarimenti relativamente al CSR della Campania 2023/2027 – intervento SRD01.

1) per le macchine, le attrezzature ed i fabbricati posseduti come utilizzatore o ricevuti in eredità o donazione, se sono ancora in ammortamento, debbono essere calcolate le relative quote.

2) per l'attività connesse, vendita presso un punto vendita al di fuori dell'azienda e per il contoterzismo, per le quali esiste una contabilità separata, bisogna elencare analiticamente entrate ed uscite o si può fare riferimento al dato dei relativi risultati finali.

3) nel menu principale di introduzione al bpol e nel manuale di uso alla compilazione dello stesso viene riportato che lo schema è riferito al bpol del psr Campania 2014/2020;

4) Inoltre, lo schema di bpol attualmente sul sito sian prevede, tra l'altro, che la relazione descrittiva venga inserita nel ripetuto bpol mentre nei convegni illustrativi dell'intervento si è precisato che la relazione descrittiva debba essere un allegato autonomo dal bpol.

Risposta

1. Si. Devono essere calcolate le relative quote se sono ancora in ammortamento.
2. Per le attività connesse nel BPOL non è necessario, se esiste una contabilità separata elencarle analiticamente, ma si può far riferimento al solo dato dei risultati finali distinto per categorie di attività connesse.
3. Il business plan rinvenibile sulla pagina AGEA -SIAN alla sezione sviluppo rurale interventi NO SIGC e poi Gestione Business Plan-Rete Rurale Nazionale 2023/2027 è il documento ufficiale da utilizzare per la partecipazione al bando SRD01
4. La relazione tecnica agronomica economica, contenente il Piano degli Interventi, è un documento autonomo e non deve essere allegata al business plan ma elaborata secondo le indicazioni fornite al paragrafo 15.4.2

FAQ 15.3

Si richiede un chiarimento sulla tipologia SRD01

Un'azienda insediata ad ottobre 2023 e che per l'anno medesimo non ha nessun attivo commerciale, può essere inserita nel bpol con tutti i campi valorizzati a zero e considerata come nuova costituzione?

Risposta

Per le aziende costituite da meno di un esercizio amministrativo al momento della presentazione della domanda di sostegno, la redditività della situazione iniziale dovrà essere determinata in termini di ricavi e costi potenzialmente ottenibili dall'azienda sulla base del piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale e rispetto alla situazione strutturale e dotazionale ante-investimento. I valori di ricavi e costi delle produzioni agricole andranno stimati con riferimento a fonti dati ufficiali (ISTAT, ISMEA, Camere di commercio ecc.) per quanto attinenti alla specifica realtà aziendale;

Per le aziende costituite da almeno un esercizio amministrativo al momento della presentazione della domanda di sostegno, ma che di fatto non hanno svolto l'attività nell'esercizio chiuso o per le quali si sono verificati danni a causa di eventi eccezionali, la redditività della situazione iniziale dovrà essere determinata seguendo le indicazioni di cui al precedente punto a), fornendo adeguate giustificazioni sul mancato avvio dell'attività o sul danno arrecato, opportunamente dimostrato”.

FAQ 15.4

Considerato che un progetto della tipologia SRD01 miglioramenti fondiari si prevede la realizzazione di nuovo impianto coltura loto (kaki) (compreso caco mela), come dettaglia il portale SIAN. Si chiedono chiarimenti in merito ai costi a cui fare riferimento nella Metodologia per l'individuazione delle tabelle standard di costi unitari (UCS) per gli impianti arborei finanziati dagli interventi di Sviluppo Rurale Aggiornamento settembre 2023. Nel caso si possono considerare i costi previsti per la realizzazione di nuovi impianti Pero-Melo.

Risposta

1. No. I costi standard per gli impianti arborei sono quelli previsti dalle tabelle standard di costi unitari (UCS) per gli impianti arborei finanziati dagli interventi di Sviluppo Rurale - Aggiornamento 2023” dell'ISMEA

FAQ 15.5

L' "Allegato n° 10 “Dichiarazione rispetto limiti di Cumulabilità delle sovvenzioni” deve essere allegato esclusivamente alle domande di pagamento come espressamente indicato ai paragrafi 17.3 e 17.4 oppure deve essere allegato anche alla domanda di sostegno sebbene non indicato al paragrafo 15 "DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO".

Nel caso in cui l'allegato 10 non fosse stato allegato alla domanda di sostegno già presentata è possibile trasmetterlo per pec oppure caricarlo sul sian rilasciando una domanda di rettifica?

Risposta

L'allegato 10 deve essere allegato esclusivamente alle domande di pagamento come espressamente indicato ai paragrafi 17.3 e 17.4

16. [Modalità di presentazione delle domande di pagamento](#)

FAQ 16.1

Per gli investimenti agricoli che rientrano nelle tabelle dei costi unitari (UCS) dell'ISMEA e nelle tabelle dei costi standard unitari (UCS) della Regione Campania di cui al D.D. 397 del 26/06/2024, trattandosi di lavori che è possibile svolgere in economia, in sede di rendicontazione (domanda di pagamento acconto e/o saldo) è sufficiente caricare sul portale SIAN il computo metrico dei lavori realizzati alle medesime condizioni previste dal costo unitario standard oppure vanno caricati anche documenti a supporto delle eventuali spese sostenute (acquisto di legno, costi sostenuti per manodopera, etc.)?

Risposta

Per le voci di spesa associate all'UCS non è richiesta nessuna rendicontazione a supporto purché sia data evidenza della corrispondenza di quanto realizzato rispetto al costo standard utilizzato.

17. Divieto di Doppio Finanziamento Compatibilità e Cumulo con altri Sostegni e Agevolazioni

FAQ 17.1

Si chiede se l'intervento SRD01 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole" del 50% è cumulabile con il credito d'imposta 20% da agricoltura 4.0.

Risposta

Si richiama il par 18. punto 2 e 3 del Bando SRD01, secondo il quale " l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto del 65% -o dell'80% per investimenti realizzati da giovani agricoltori.

18. Proroghe, varianti e recesso dai benefici

FAQ 18.1

Sono un agronomo e vorrei avere chiarimenti in merito al bando in oggetto.

- 1) È possibile presentare la domanda di finanziamento per realizzare un vigneto di uva da vino V.Q.P.R.D. avendo delle autorizzazioni rilasciate dalla Regione?**
- 2) Sul BPOL di ISMEA non è prevista tale coltura tra i costi standard. Nel caso si possa usufruire delle agevolazioni previste si possono utilizzare i costi standard pubblicati lo scorso aprile per l'effettuazione di impianti in regime di OCM?**

Risposta

1. La sua domanda trova risposta nella lettura del Bando SRD01 paragrafo 18 punto 1.b dove resta escluso dalla TI SRD01 l'intervento per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti (RESTRVINEY). L'intervento SRD01 può finanziare nuovi impianti viticoli in coerenza con le vigenti norme per il rilascio delle pertinenti autorizzazioni.
2. No. I costi standard per gli impianti arborei sono quelle previste dalla lettera c paragrafo. 11 e pertanto non si applicano per gli impianti di vigneto.

FAQ 18.2

Le scrivo in quando avrei un quesito inerente a due bandi specifici promossi dalla Regione Campania in ambito del Piano Strategico della PAC 2023-2027 - CSR. I due bandi nello specifico sono:

- SRD01 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole"
- SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli".

In particolare, il quesito è il seguente:

- Nel caso in cui il soggetto beneficiario richiede un anticipo su uno dei progetti di investimento previsti dai suddetti bandi alla banca tramite un finanziamento. Tale finanziamento può essere assistito dalla garanzia Fondo Centrale di Garanzia o dalla garanzia ISMEA, oppure tali garanzie come aiuto di Stato sono incompatibili in quanto la banca chiede una garanzia su un finanziamento che anticipa un intervento a fondo perduto concesso dell'Ente pubblico e per cui forse è previsto un divieto di doppio finanziamento con altri fondi previsti da fondi europei?

Risposta

I contributi del FEASR nell'ambito del Piano strategico della PAC - CSR sono soggetti a divieto di doppio finanziamento. Non è possibile, con riferimento alle stesse voci di spesa dell'investimento PSP-CSR, alcun cumulo con altri fondi o strumenti dell'UE.

I contributi possono invece essere cumulati con altri finanziamenti nazionali che hanno ad oggetto le stesse

voci di spesa entro i limiti delle aliquote massime di sostegno indicate, per le diverse tipologie di azienda e di investimento, dall'art. 73 del Regolamento UE) 2021/2115.

In sostanza, il contributo del FEASR può essere cumulato con il contributo di un altro strumento di sostegno nazionale per un equivalente sovvenzione lordo (ESL) pari alla eventuale differenza tra la pertinente aliquota di sostegno prevista dal citato regolamento e l'aliquota di sostegno stabilita dal bando PSP-CSR in questione. Al fine di dimostrare il rispetto del limite di cumulabilità, il beneficiario del sostegno del PSP-CSR deve informare gli uffici competenti in merito al tipo di finanziamento aggiuntivo percepito, all'ente che lo eroga ed al relativo ESL.

19. Impegni ed Obblighi a Carico del Beneficiario

FAQ 19.1

Si chiede se un'azienda agricola neocostituita possa partecipare al bando in oggetto.

In particolare, nel caso intenda realizzare un allevamento zootecnico, se deve essere già in possesso dei capi o potrà acquistarli successivamente alla realizzazione della struttura oggetto dell'investimento realizzato.

Risposta

Non ci sono preclusioni. In ogni caso si ricorda che la struttura finanziata dovrà essere in esercizio alla data di chiusura del verbale di liquidazione del Saldo e per tutta la durata dell'impegno. Tale condizione sarà anche oggetto di controllo ex post.